Rg 5033/09 NR

Rg 3928/12 Rgt

Sent. N. 13980/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 24 settembre 2014

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Sezione seconda- composto dai Magistrati:

D.ssa Rosanna Ianniello **Presidente**

D.ssa Maria Concetta Giannitti **Giudice**

D.ssa Chiara Bocola **Giudice**

Con l'intervento del PM Dr. Roberto Felici

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di primo grado contro

-GENCHI Gioacchino nato a Castelbuono (PA) il 22.8.1960, assistito e difeso dall'Avv.to Fabio Repici con studio in Messina Piazza Basicò is. 321 n. 26 e dall'Avv.to Ivano Iai con studio in Sassari Piazza Italia 28 Libero assente

-DE MAGISTRIS Luigi nato a Napoli il 20.06.1967, assistitoe difeso dall'Avv.to Stefano Montone con studio in Napoli Riviera di Chiaia 53 e dall'Avv.to Massimo Ciardullo con studio in Roma Via Ruggero Fauro 62 Libero assente

PARTI CIVILI:

-Sandro Gozi rapp.to da Avv.to Marco Franco con studio in Roma Via Cola di Rienzo 297

-Romano Prodi rapp.to da Avv.to Maurizio Bellacosa con studio in Roma Via Ciro Menotti 4

-Domenico Minniti rapp.to da Avv. Gianluca Luongo con studio in Roma Via Giovanni Nicotera 29

-Antonio Gentile rapp.to da Avv. Andrea Gentile

-Clemente Mario Mastella rapp.to da Avv. Titta Madia con studio in Roma Via Colli della Farnesina 144

-Francesco Rutelli rapp.to dall'Avv.to Cristina Calamani con studio in Roma Viale Mazzini 13

-Giancarlo Pittelli rapp.to da Avv. Cosimo Demasi con studio in Roma Via Crescenzio 25

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM : si riporta alle conclusioni scritte (allegate)

Parti civili Sandro Gozi, Romano Prodi, Antonio Gentile, Clemente Mastella, Francesco Rutelli, Giancarlo Pittelli e Domenico Minniti costituito per il solo Genchi : condanna degli imputati alle pene di legge e al risarcimento danni con provvisionale immediatamente esecutivai

Difese De Magistris : in via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale; nel merito assoluzione perche' il fatto non sussiste o in sub. perche' non costituisce reato

Difese Genchi: dichiararsi l'illeggittimita' costituzionale della norma ed accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale. Nel merito assoluzione perche' il fatto non sussiste per tutti i capi d'imputazione

Proc.n. 5033/2009 RNR

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di
ROMA

Udienza 23.5.2014

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Dichiarare GENCHI Gioacchino colpevole dei reati a lui ascritti ai capi C), D), E), F), G) e per l'effetto, ritenuta la continuazione, condannarlo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione

Assolvere DE MAGISTRIS Luigi dai reati di cui ai capi C), D), E), F) e G) perché il fatto non costituisce reato

Assolvere GENCHI Gioacchino e DE MAGISTRIS Luigi dal reato di cui al capo A) perché è dubbio che il fatto sussista, dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui al capo H) perché il fatto non sussiste

G

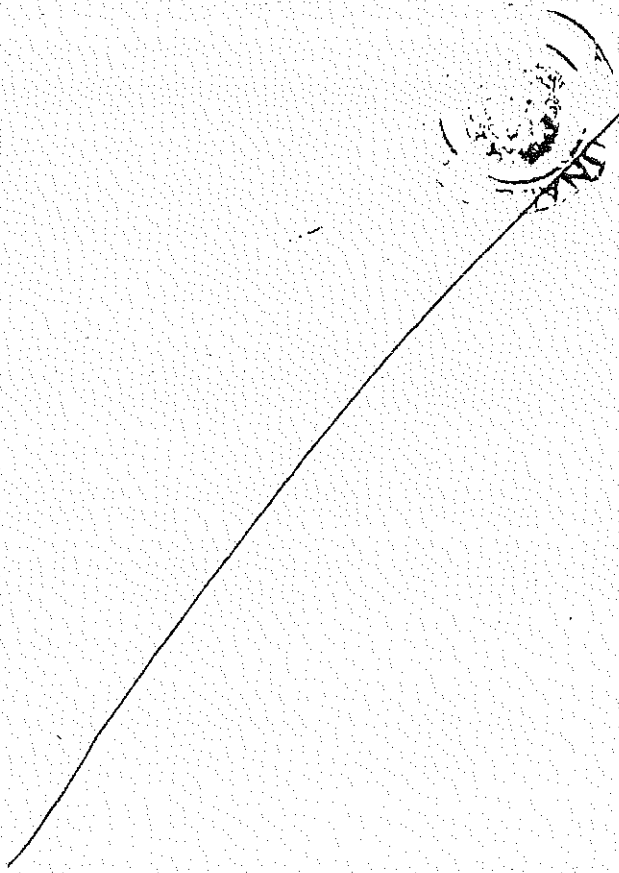

IMPUTATI

GENCHI Gioacchino - DE MAGISTRIS Luigi

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dr. De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e quindi pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini relative al procedimento nr. 2057/06 (c.d. *"Why not"*), il Genchi quale consulente tecnico del dr. De Magistris in seguito a conferimento dell'incarico avvenuto in data

21.3.2007 – incaricato di acquisire ed elaborare dati di traffico telefonico – quindi anch'egli pubblico ufficiale, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisivano, elaboravano e trattavano illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenza/e nr. 335353656, 3294308516, 3294308666, 3294308680, 3351346188 riconducibili a on. Giuseppe Pisanu (file T01MQJ decreto di acquisizione del 29.3.2007 e file T01MQL relazione nr. 1 richiesta di acquisizione tabulati del 29.3.2007) , intenzionalmente arrecando allo stesso un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla citata legge 140/2003.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dr. De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e quindi pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini relative al procedimento nr. 2057/06 (c.d. *"Why not"*), il Genchi quale consulente tecnico del dr. De Magistris in seguito a conferimento dell'incarico avvenuto in data 21.3.2007 – incaricato di acquisire ed elaborare dati di traffico telefonico – quindi anch'egli pubblico ufficiale, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisivano, elaboravano e trattavano illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenza/e nr. 0032496583634, 3473306873, 3393400577 riconducibili a on. Sandro Gozi (file T01ND5 del 20.4.2007 relazione nr. 2) , intenzionalmente arrecando allo stesso un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla citata legge 140/2003.

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dr. De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e quindi pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini relative al procedimento nr. 2057/06 (c.d. *"Why not"*), il Genchi quale consulente tecnico del dr. De Magistris in seguito a conferimento dell'incarico avvenuto in data 21.3.2007 – incaricato di acquisire ed elaborare dati di traffico telefonico – quindi anch'egli pubblico ufficiale, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisivano, elaboravano e trattavano illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenza/e nr.3207404480 riconducibile a on. Romano Prodi (file T01ND5 del 20.4.2007 . Relazione nr.2) . intenzionalmente arrecando allo stesso un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni, in assenza

di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla citata legge 140/2003.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dr. De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e quindi pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini relative al procedimento nr. 2057/06 (c.d. "*Why not*"), il Genchi quale consulente tecnico del dr. De Magistris in seguito a conferimento dell'incarico avvenuto in data 21.3.2007 – incaricato di acquisire ed elaborare dati di traffico telefonico – quindi anch'egli pubblico ufficiale, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisivano, elaboravano e trattavano illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenza/e nr. 3351282774 riconducibili a on. Clemente Mastella (file T01ND5 del 20.4.2007. Relazione nr. 2) , intenzionalmente arrecando allo stesso un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla citata legge 140/2003.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dr. De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e quindi pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini relative al procedimento nr. 2057/06 (c.d. "*Why not*"), il Genchi quale consulente tecnico del dr. De Magistris in seguito a conferimento dell'incarico avvenuto in data 21.3.2007 – incaricato di acquisire ed elaborare dati di traffico telefonico – quindi anch'egli pubblico ufficiale, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisivano, elaboravano e trattavano illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenza/e nr. 3351361353 riconducibili a sen. Antonio Gentile (file T01ND5 del 20.4.2007. Relazione nr. 2) , intenzionalmente arrecando allo stesso un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla citata legge 140/2003.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dr. De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e quindi pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini relative al procedimento nr. 2057/06 (c.d. "*Why not*"), il Genchi quale consulente tecnico del dr. De Magistris in seguito a conferimento dell'incarico avvenuto in data

21.3.2007 – incaricato di acquisire ed elaborare dati di traffico telefonico – quindi anch'egli pubblico ufficiale, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisivano, elaboravano e trattavano illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenza/e nr. 3355361848 riconducibile a on. Domenico Minniti (file T01ND5 del 20.4.2007 Relazione nr. 2) , intenzionalmente arrecando allo stesso un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla citata legge 140/2003.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dr. De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e quindi pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini relative al procedimento nr. 2057/06 (c.d. "*Why not*"), il Genchi quale consulente tecnico del dr. De Magistris in seguito a conferimento dell'incarico avvenuto in data 21.3.2007 – incaricato di acquisire ed elaborare dati di traffico telefonico – quindi anch'egli pubblico ufficiale, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisivano, elaboravano e trattavano illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenza/e nr. 348150501 riconducibili a on. Francesco Rutelli (file T01ND5 del 20.4.2007 relazione nr. 2) , intenzionalmente arrecando allo stesso un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla citata legge 140/2003.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 323 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il dr. De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e quindi pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini relative al procedimento nr. 2057/06 (c.d. "*Why not*"), il Genchi quale consulente tecnico del dr. De Magistris in seguito a conferimento dell'incarico avvenuto in data 21.3.2007 – incaricato di acquisire ed elaborare dati di traffico telefonico – quindi anch'egli pubblico ufficiale, operando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.6.2003 n. 140 che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, acquisivano, elaboravano e trattavano illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenza/e nr. 335417188, 3496335352, 3351013286, 3351431064, 3348361710, 337870112, 3351431063, 3396755156, 3348153889, 3347542692, 3347478681, riconducibili a sen. Giancarlo PITTELLI (file T01OZV del 9.7.2007 relazione nr. 8) , intenzionalmente arrecando allo stesso un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati

esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla citata legge 140/2003

In Roma, accertato il 21.1.2009

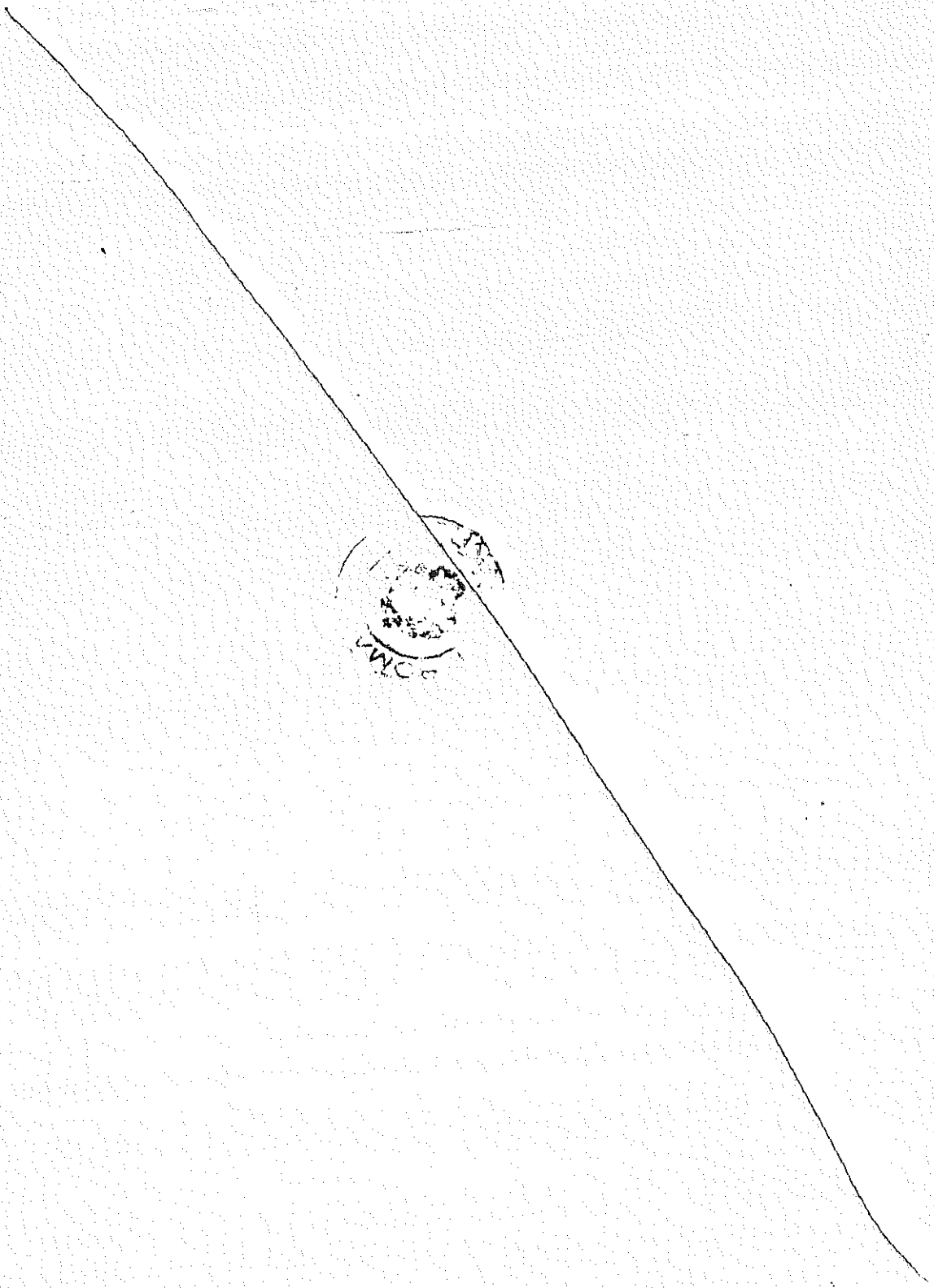

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Premessa

Con decreto emesso il 21 gennaio 2012 il GUP presso il Tribunale di Roma disponeva il giudizio nei confronti di GENCHI Gioacchino e DE MAGISTRIS Luigi per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 323 c.p., in danno del senatore Giuseppe PISANU nonché dei parlamentari, costituiti parte civile all'udienza preliminare, Sandro GOZI, Romano PRODI, Clemente MASTELLA, Antonio GENTILE, Domenico MINNITI, Francesco RUTELLI e Giancarlo PITTELLI.

All'udienza del 17.04.2012 le difese eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e l'illegittimità costituzionale dell'art.4 L.140/2003 in relazione agli artt. 3 e 68 della Costituzione, questioni decise con ordinanza del 24.04.2012; in pari data il Tribunale procedeva alla ammissione delle prove. Nel prosieguo venivano escussi il Colonnello ANGELOSANTO Pasquale ed il Maggiore RAFFAELLI Andrea.

Il dibattimento – svoltosi con la partecipazione degli imputati – era rinnovato all'udienza dell' 11.1.2013, per mutata composizione del collegio giudicante; erano nuovamente sentiti gli operanti Angelosanto e Raffaelli; deponevano come testimoni BERNASCHI Massimo, SANTORO Luciano, GOZI Sandro, FLAMINI Daniela, MASTELLA Clemente, PRODI Romano, SCARPELLINI Piero, MAFROLLA Mario, BONFERRONI

Franco, RUTELLI Francesco, ESPOSITO Massimiliano, GENTILE Antonio, PITTELLI Giancarlo, MINNITI Domenico, LUSI Luigi, AMODIO Albino, SERA Mariangela, MALATO David, CALVANI Stefano, GATTO Francesco Maria, AGNESE Daniela Maria, DI FIORE Giuseppa, DI PETRILLO Alessandro, MEZZATESTA Raimondo, GALATI Salvatore, MELORIO Antonio, BISIGNANI Luigi, MUSARDO Luigi, GALATI Salvatore Domenico, DOLCE Salvatore, SAGONA Piero, GATTO Antonio Giuseppe.

All'udienza 30.01.2013 la difesa dell'imputato Genchi, col consenso delle altre parti, produceva i verbali contenenti ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. le dichiarazioni del senatore Giuseppe PISANU e della consorte Anna Maria SALVATICI nonché di CAMPANELLA Francesco, SANFILIPPO Massimo, CAPASSO Sigismondo.

Acquisita la produzione documentale proposta – per la cui descrizione si rimanda alle note di deposito allegate ai verbali del 21.5.2012, 6.10.2012, 7.11.2012, 8.2.2013, 24.5.2013, 21.6.2013, 17.7.2013, 16.10.2013, 20.11.2013, 31.1.2014, 12.2.2014, 4.4.2014, 9.5.2014, 23.5.2014 – l'imputato GENCHI si sottoponeva ad esame nel corso delle udienze consecutivamente svoltesi alle date del 6.12.2013, 11.12.2013, 31.1.2014, 10.2.2014, 17.3.2014 e 4.4.2014, oltre a rendere dichiarazioni spontanee.

Anche l'imputato Luigi DE MAGISTRIS si sottoponeva all'esame nell'udienza celebrata il 9.5.2014.

Dichiarata l'utilizzabilità ai fini della decisione di tutti gli atti, le dichiarazioni ed i documenti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, alle udienze del 23.5.2014, 25.6.2014, 16.7.2014, 17.9.2014 e 24.9.2014 le parti concludevano come in epigrafe riportato, riproponendo, tra l'altro, la

questione della incompetenza territoriale del Tribunale di Roma (sulla questione v. pag. 87 della presente sentenza).

All'esito della discussione, il Collegio si ritirava in camera di consiglio e decideva come da separato dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza.

I fatti accertati

L'esame dei risultati acquisiti all'esito del dibattimento depone per la penale responsabilità degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio.

Rimandando, quanto alle eccezioni preliminari (in particolare, questioni di legittimità costituzionale, d'incompetenza territoriale) alle ordinanze in atti, integralmente richiamate, ed alle ulteriori precisazioni che seguiranno (v. *infra*), s'impone un'opera di sintesi nella ricostruzione dei fatti che tenga conto delle sole emergenze pertinenti e rilevanti ai fini del decidere, sebbene la produzione difensiva abbia introdotto nel processo un'imponente mole di atti e di questioni non dirimenti.

Agli imputati è contestato d'aver *acquisito, elaborato e trattato* illecitamente i tabulati telefonici relativi alle utenze degli otto parlamentari indicati in rubrica, senza la preventiva autorizzazione della Camera d'appartenenza, agendo in concorso – il De Magistris quale PM c/o il Tribunale di Catanzaro nell'ambito delle indagini relative al procedimento n.2057/06 cd "Why not" e il Genchi quale suo ausiliario – ed arrecando

intenzionalmente ai soggetti tutelati un danno ingiusto, consistito nella conoscibilità dei dati di traffico relativi alle loro comunicazioni.

Come documentato in dibattimento, l'illecita acquisizione per cui si procede era preceduta dal relativo incarico al CTU Genchi Gioacchino in data **21.3.2007** e dalla presa in consegna, da parte di quest'ultimo, dei reperti sequestrati il **12.03.2007** ad Antonio Saladino ed, in particolare, la relativa agenda cartacea ed i due telefonini Nokia modello 9300 e modello E61, riportanti le utenze dei parlamentari di cui ai capi A)- H).

A tal proposito lo stesso Genchi puntualizzava di *aver ricevuto in consegna un faldone con all'interno copie della documentazione acquisita dai CC di Catanzaro il 6.2.2007 nel corso delle perquisizioni presso la Società Need e presso la società Why Not (ndr* dell'imprenditrice Caterina Merante, da cui prende nome il procedimento n.2057/06) e *i palmari sequestrati ad Antonio Saladino per il relativo esame e le attività trattamentali* (*cfr* pagg.9-10 allegato 53 redatto in data 4.2.2008 dall'imputato Genchi Gioacchino).

Ad Antonio Saladino, responsabile della *Compagnia delle Opere per la Calabria*, si riteneva facesse capo il sistema d'illecita gestione di finanziamenti pubblici nella Regione, oggetto del procedimento *Why not*, illustrato in primo luogo da Caterina Merante, inizialmente sua collaboratrice.

Da evidenziare che il CTU Genchi riceveva l'agenda cartacea di Antonio Saladino (*cd Rubrica per Tonino)* il **21.3.2007,** al momento dell'accettazione dell'incarico (v. alleg. n.53 cit. e deposizione Santoro); l'estrapolazione e lo scarico delle memorie dei due cellulari nel sistema operativo del CTU, denominato TESEO, avveniva **entro fine marzo 2007**

(secondo la difesa di Genchi, al 30.03.2007, come da verbale sit di San Filippo 4.7.2011, pag.29; secondo l'accusa, rispettivamente il 23.03.2007 ed il 24.03.2007); in data **26.03.2007** l'imprenditrice Caterina Merante rendeva le sue dichiarazioni, fornendo il quadro esauriente del *sistema di potere messo in atto da Saladino*, verbale ricevuto in pari data dal Genchi (*cfr* esame Genchi); gli apparecchi telefonici del Saladino formavano oggetto di restituzione il **27.03.2007**.

Nel procedimento *Why Not* le richieste d'intestatari alle aziende telefoniche (cd. anagrafiche) relative alle numerazioni inserite nelle memorie dei palmari del Saladino partivano in blocco ed in automatico dal sistema Teseo al riversamento dei dati. Il medesimo CT - in relazione alla SIM 335122744 (riferibile alla PC Mastella) - elencava le date di invio delle richieste citate a pag.53 dell'elaborato indirizzato al PM c/o il Tribunale di Salerno il 4.2.2008, precisamente:

- alla TIM il **28.3.2007**;
- alla WIND il **16.03.2007** nell'indagine *Poseidone* ed il **3.4.2007** nell'indagine *Why Not*;
- alla VODAFONE il 30.4.2007

Con la *Relazione n.1* del **29.03.2007** Genchi Gioacchino elencava al PM Luigi De Magistris le utenze ed i codici IMEI per i quali era opportuno acquisire e sviluppare i dati di traffico telefonico e, tra quelle d'interesse, figuravano le *cinque* utenze di cui al capo A) riconducibili al senatore Giuseppe Pisanu, già presenti nei reperti cartacei sequestrati al principale indagato del proc. *Why Not* Antonio Saladino. Il PM De Magistris emanava il relativo decreto di acquisizione dei tabulati telefonici in data **31.03.2007** senza avanzare richiesta di autorizzazione alla Camera d'appartenenza.

Con la *Relazione n.2* del **20.04.2007** analogamente il CTU elencava altre utenze d'interesse e v'erano quelle coperte dalle guarentigie costituzionali già presenti nella memoria degli apparecchi del Saladino, precisamente le *tre* utenze intestate all'onorevole Gozi Sandro di cui al capo B), l'utenza n.3207404480 del presidente Romano Prodi (capo C), quella n.3351282774 appartenente al ministro Clemente Mastella (capo D), la SIM 3351361353 del senatore Antonio Gentile (capo E), l'utenza n.3355361848 dell'on. Domenico Minniti (capo F) e quella n.348150501 dell'on. Francesco Rutelli. In pari data il PM De Magistris decretava l'acquisizione dei relativi dati di traffico in violazione delle norme di legge (artt. 68 Cost. e 4 Legge *Boato*).

Le aziende telefoniche evadevano le richieste di tabulati per ciascuna utenza elencata in rubrica, pervenuti e registrati in TESEO come da cronologia illustrata/documentata dall'imputato Genchi:

- dati di traffico TELECOM ITALIA inseriti a partire dal **24 settembre 2007** per talune utenze PISANU;
- dati di traffico TIM inseriti il **19.05.2007** per le restanti utenze PISANU; inseriti dal **15.6.2007** per utenza senatore GENTILE, dal **16.6.2007** per utenze onorevoli GOZI, PRODI, MASTELLA, MINNITI e dal **17.6.2007** per utenza RUTELLI;
- dati di traffico OMNITEL/VODAFONE **re**inseriti il **30.04.2007** per utenza PRODI; **re**inseriti dal **17.05.2007** per utenze MASTELLA, GENTILE, MINNITI; **re**inseriti il **18.05.2007** per RUTELLI;
- dati di traffico WIND inseriti il **27.4.2007** per MASTELLA; **re**inseriti in data **1.5.2007** per PRODI; **re**inseriti il **17.5.2007** per MINNITI; **re**inseriti il **18.5.2007** per RUTELLI;

- dati di traffico H3G **re**inseriti in data **1.5.2007** per PRODI; **re**inseriti in data **20.5.2007** per RUTELLI.

Trattasi di date di arrivo dei tabulati - concretanti la consumazione dei reati ascritti ai capi A)-G) della rubrica- non contestate dalle difese.

Viceversa l'imputato Genchi ha sostenuto di aver revocato - dopo le prime elaborazioni dei dati di traffico - le richieste di trasmissione alla Telecom ed all'H3G per le utenze degli onorevoli Gozi, Mastella, Gentile, Minniti; tuttavia tale assunto è contraddetto dalle opposte verifiche dei gestori di telefonia (in particolare, l'azienda H3G ha fornito in dibattimento la schermata d'invio dei tabulati oggetto del decreto 20.04.2007, allegando anche la relativa fattura, v. *infra*).

Quanto al capo H), risulta documentato che la richiesta di tabulati dell'utenza **335417188** riferita all'onorevole Pittelli avveniva in altro procedimento (trattazione congiunta degli incarichi *Poseidone e Fuga di notizie*), con relativi dati di traffico acquisiti il 4.4.2006 ed associazione dell'utenza a PITTELLI GIANCARLO in data 15.10.2006, formalmente comunicata dal Genchi al PM De Magistris già prima di assumere l'incarico in *Why Not* (con relazione n. 5 datata 12.3.2007, all. 066 produzione Genchi).

Ciò premesso, è emerso che nella *Relazione n.9* datata **9.7.2007** Genchi Gioacchino elencava, tra le utenze per cui acquisire i dati di traffico telefonico, la SIM GSM **3487351478** di sospetta riconducibilità a Giancarlo Pittelli (formalmente intestata a *R CONSULTEC di Galati Salvatore Domenico*, collaboratore dell'onorevole) ed il PM De Magistris disponeva in giornata l'acquisizione dei relativi tabulati con decreto in atti.

Sennonché il CT Genchi in pari data aveva già inoltrato al De Magistris - in vista del procedimento incidentale pendente dinanzi al Tribunale del Riesame – l'altra *Relazione n.8* nella quale riportava le *undici* utenze dell'onorevole Pittelli di cui al capo H) e segnalava che anche la citata *SIM GSM* **3487351478** era coperta da guarentigie (sebbene formalmente intestata al Galati). A tal proposito spiegava che essa era stata inserita negli stessi apparecchi IMEI usati dal senatore con le *undici* utenze note : da ciò derivava la necessità di mantenere il sequestro probatorio dell'apparecchio telefonico del Galati per fare quegli accertamenti e stabilire l'esatta paternità del n.**3487351478** senza violare le disposizioni di legge, che avrebbero imposto per i tabulati (*in parte già acquisiti*) l'autorizzazione preventiva della Camera d'appartenenza.

Fatta questa esatta premessa ed indirizzate al PM le dovute segnalazioni, lo stesso Genchi però nella *Relazione 9* – come sopradetto – indicava a pag.51 l'opportunità di elaborare i dati di traffico telefonico proprio di quella stessa *SIM GSM* n.**3487351478** ed il dr. De Magistris decretava la rispettiva acquisizione di tabulati il 9.7.2007.

Illustrata la sequenza cronologica delle principali *Relazioni* d'interesse e delle richieste/acquisizioni di tabulati per cui si procede (invero incontestata per tutti i parlamentari, salvo che per l'onorevole Pittelli, v. *infra* capo H), si passano in rassegna le singole condotte criminose rubricate in ciascun capo d'imputazione per riferimenti più puntuali e specifici.

Premessa di carattere generale nell'originaria chiave accusatoria è che gli imputati fossero già consapevoli della riconducibilità delle utenze ai parlamentari al momento di richiedere i tabulati di comunicazioni, sebbene

per taluni non pervenute le cd. anagrafiche con gli ultimi "intestatari"; che i correi - laddove indicato nelle *Relazioni* nominativamente il parlamentare quale "intestatario" dell'utenza (così per *Gozi Sandro*) - fossero ben informati della carica rivestita dal medesimo, violandone ciononostante le prerogative costituzionali; che di concerto acquisissero/sviluppassero senza autorizzazione i dati di traffico telefonico dell'onorevole Pittelli, come da utenze elencate nella *Relazione n.8* e riepilogate nel *report* di cui alla *Relazione n.9*.

Di converso in chiave assolutoria si argomenta, sotto il primo profilo, che non essendo pervenute le cd. anagrafiche o, se pervenute, *non* essendo stati *ancora verificati gli esiti delle richieste di intestatari*, gli imputati procedevano in buona fede per utenze "in corso di acquisizione" o intestate a società ed amministrazioni pubbliche; che tale assunto trovi conferma proprio nell'indicazione nominativa di taluni parlamentari perché sintomatica dell'*ignoranza* della carica istituzionale (così per *Gozi Sandro*), così come dell'attenzione circoscritta ad utenze usate da terzi anziché dal parlamentare o dal formale intestatario (così, in particolare, per le utenze riconducibili a *Giuseppe Pisanu*); che solamente nel luglio 2007 – a partire dalla *Relazione n.8* – emergeva la riferibilità ai parlamentari di utenze per le quali erano già stati acquisiti i tabulati, segnalata dal CT Genchi per gli onorevoli Prodi, Gozi, Mastella (*Relazione n.8*, esaminata in modo frettoloso e superficiale, a detta del De Magistris, per i tempi incalzanti del procedimento davanti al Tribunale per il Riesame, *infra*).

CAPO A) in danno dell'onorevole Giuseppe PISANU

Nella *Relazione n.1* del 29.03.2007 il CT Genchi suggeriva al PM De Magistris l'acquisizione dei tabulati telefonici delle 5 utenze riconducibili al senatore Giuseppe Pisanu di cui al capo A), senza riferirle al parlamentare e indicandole con intestazioni "*Presidenza del Consiglio dei Ministri*", "*WIND Telecomunicazioni SpA*", "*ILARI Stefania*".

In particolare, a pag. 1 della relazione propositiva v'era l'utenza ***03294308516*** dell'intestatario "*Presidenza del Consiglio dei Ministri*", rilevata testualmente dai "*dati di traffico telefonico dell'utenza di Saladino Antonio – **Rubrica per Tonino** (Società Need via R. Scotellario n. 3)*", dando atto della ricorrenza di transazioni telefoniche tra l'utenza in questione e l'apparecchio con codice IMEI 350111101563730 dal 15 marzo al 18 marzo 2002. Nella medesima pagina il CT elencava altresì la SIM **03294308666**, nonché la terza utenza Wind **0329 4308680,** intestate alla "*Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e rilevate dalla "*Rubrica per Tonino*".

Nonostante la formale dicitura "Presidenza del Consiglio dei Ministri", nella citata *agenda cartacea del Saladino* la prima utenza 329/4308516 era segnata in associazione con "***Giuseppe Pisanu Personal 2 Chiappinelli***", la seconda 329/4308666 in associazione a "***Giuseppe Pisanu Personal 3 ange***" e la terza 329/4308680 a "***Giuseppe Pisanu Elenco Rapido***".

Nella *Relazione n.1,* alle pagine 3 -4, il CTU elencava per l'acquisizione dei tabulati anche le altre due SIM parimenti rilevate nella "Rubrica per Tonino", precisamente la nr.**03351346188** riferita all'intestatario "*WIND Telecomunicazioni SpA*" e la **nr. 0335353656** all'intestatario "*ILARI Stefania*", evidenziando la ricorrenza di traffico telefonico con l'utenza 03358195745 di "*PISANU Giuseppe, via di Montoro n. 15*". Nell'agenda

cartacea del Saladino tali ultime utenze erano memorizzate, rispettivamente, con annotazione "***Giuseppe Pisanu cellulare*** " e "***Giuseppe Pisanu cellulare A.M.*** ", acronimo riferibile ad Anna Maria SALVATICI, moglie del politico.

Il Pubblico Ministero il **31.3.2007** – come da segnalazioni del CTU- decretava l'acquisizione dei tabulati di n.12 utenze telefoniche, comprese quelle riferibili al senatore Pisanu e le due SIM di Saladino 00358118091 e 03351369809, nonché l'acquisizione dei tabulati dei due apparecchi IMEI sequestrati al Saladino (Nokia modello 9300 e Nokia E60, quest'ultimo *ancora sconosciuto*, come la relativa scheda).

In relazione al capo A) dell'imputazione va rilevato che l'importanza della *Rubrica per Tonino* nell'indagine *Why Not* – con migliaia di annotazioni, ma di estrema significatività – depone per un tempestivo esame delle risultanze cartacee in possesso del Genchi dal 21 marzo 2007, prima della *Relazione n.1* del 29 marzo successivo. Di talché l'associazione al senatore Giuseppe Pisanu delle cinque utenze riportatevi, non poteva che esser nota al CT Genchi ed al PM De Magistris, come contestato in rubrica.

L'imputato Genchi, quand'anche ipotizzabile l'immediata consultazione della "Rubrica per Tonino" *digitalizzata il 22.3.2007*, ha prospettato nell'odierno dibattimento una totale inaffidabilità delle relative annotazioni a riprova della sua buona fede. A tal proposito va evidenziato, *a contrario*, che è lo stesso CTU a sconfessare approssimazione ed imprecisione del Saladino, esaltandone puntualità e incisività nella *Relazione n.8* depositata il 9.7.2007 per il Tribunale del Riesame. Vi si legge testualmente a pagg.3-4 che "*le precedenti perquisizioni informatiche e telefoniche eseguite nei confronti di diversi indagati, tra cui Antonio Saladino, si sono rivelate*

risolutive. *Dai computer e dai palmari di Antonio Saladino, nonché dalle memorie sui diversi cellulari, sono state rilevate* ***preziosissime informazioni, in parte anche cancellate,*** *che ci hanno consentito l'identificazione di diversi soggetti con i quali nel tempo aveva interloquito, mediante l'utilizzo di diverse utenze telefoniche (fisse e cellulari).* ***Molti soggetti*** *– come si vedrà rimasti anonimi anche a seguito di servizi d'intercettazione –* ***hanno oggi una precisa identità, grazie alla decodifica delle annotazioni registrate dal Saladino*** *nelle memorie dei suoi palmari e dei suoi cellulari. Oltre le memorie elettroniche,* ***un notevole contributo alle indagini è stato fornito dalle annotazioni registrate dal Saladino nelle schede dei contatti delle sue agende, dove ha pure scrupolosamente annotato l'interminabile sequenza di segnalazioni (forse sarebbe meglio chiamarle "raccomandazioni"), dai contenuti più disparati.*** *Non è il caso, in questa sede, di ripercorrere l'intero svolgersi delle indagini. Ci preme solo sottolineare come l'analisi dei frammenti elettronici e* ***delle annotazioni*** *recuperate da cellulari, palmari, SIM GSM, personal computers, ecc., ha consentito di disvelare la fitta rete dei rapporti, dei paraventi societari e l'intestazione fittizia di schede telefoniche, dietro le quali si sono nascosti i reali interlocutori ed usuari delle utenze. Ben al di là delle ipotesi dissimulatorie, l'attribuibilità di un contatto telefonico ad un soggetto ben determinato è cosa assai difficile, specie quando risultano utilizzate delle* ***utenze intestate ad enti, società, amministrazioni pubbliche, ecc.*** *In tale contesto, proprio l'esigenza di disporre di elementi probatori incontrovertibili – quali, ad esempio,* ***i riferimenti degli effettivi usuari delle utenze, annotati col loro nome e con acronimi vari nelle memorie dei cellulari dei soggetti con loro in***

rapporti* – *ha determinato le precedenti perquisizioni, fra le quali citiamo fra tutte quelle eseguite nei confronti del Saladino e delle sedi delle sue diverse articolazioni societarie".

Ciò posto, la difesa ha contro dedotto che le utenze associate a Giuseppe Pisanu, a prescindere dall'attendibilità delle annotazioni di Saladino, non erano comunque utilizzate dal senatore ma da altri usuari ed, in quanto tali, non coperte dalle guarentigie riservate ex artt. 68 Cost. e 4 Legge Boato alla *persona del parlamentare*. Così la SIM **335 353656** che, nel periodo d'interesse, era nella disponibilità esclusiva della coniuge Anna Maria SALVATICI; così anche le restanti quattro utenze di cui al capo A) per le quali il parlamentare testualmente dichiarava: "*non saprei dire né a chi appartengono, né se si tratti di utenze in uso a persone a me conosciute. E' certo che non si tratta di utenze in uso a me, né come utenze personali, né come utenze di servizio*" ovvero citava impegni istituzionali concomitanti alle transazioni telefoniche, inconciliabili con la prospettata utilizzazione delle utenze (*cfr* verbali ex art. 391 bis c.p.p. di A. M. Salvatici e G. Pisanu del 21.4.2011).

Il Tribunale prende atto degli esiti delle indagini difensive, ma ritiene che non valgano ad inficiare l'assunto accusatorio e ad escludere ex post la tipicità della condotta criminosa, comunque illegittima ed illecita (*non iure e contra ius*).

All'atto della richiesta di tabulati, prima che il senatore Pisanu disconoscesse l'uso delle utenze in sede d'investigazioni difensive, si prefigurava al CT ed al PM la indubbia "riferibilità" delle stesse ad un ***membro del Parlamento***: in tal senso deponevano le ***preziosissime informazioni*** dell'agenda cartacea del Saladino, le associazioni nominative

inseritevi, l'obiettivo investigativo nel procedimento *Why Not* che motivava una precisa selezione delle utenze d'interesse da parte degli imputati, *modus operandi* riferibile a tutte le acquisizioni illecite ascritte ai capi d'imputazione (v. *infra* "confluenza indiziaria").

La considerazione in cui Saladino era tenuto ***dalle più alte cariche dello Stato*** *emerge da numerose segnalazioni trasmesse e ricevute per raccomandare poliziotti, carabinieri e finanzieri*, riepilogherà il CTU al PM De Magistris nella *Relazione n.12* del 25.7.2007. *Significativa l'intercettazione della conversazione del 9.3.2006 (a mero titolo esemplificativo) in cui Antonio Salis – segretario particolare* ***del Ministro dell'Interno Pisanu*** *– rassicura Saladino circa il buon esito della segnalazione del carabiniere Damiano Fruci, assegnato (come richiesto) alla regione "Emilia Romagna", al termine del 42 ° corso di formazione integrativa.*

E proprio in ragione della supposta "riferibilità" ai parlamentari, ***ben al di là delle ipotesi dissimulatorie di attribuibilità dei contatti telefonici*** (mutuando le parole del Genchi), gli imputati selezionavano talune utenze d'interesse anziché altre: prova ne è che non chiedevano i tabulati per numeri della *Rubrica per Tonino* già dismessi dai parlamentari (così per il cellulare 333/32982113 associato al Minniti, ma da questi usato prima della SIM selezionata, *cfr* deposizione 5.6.2013, pag.97) o per numeri che sull'agenda non erano riferiti all'usuario parlamentare, ma a familiari o terzi (così il n.3358195745, riportato sotto il nome "Gigi Pisanu", figlio del senatore). Alla stregua degli elementi complessivamente ricavati da tutte le contestazioni ascritte, si vedrà trattarsi di un *modus operandi* preciso e di una scelta delle utenze giammai casuale o automatica, sì da sconfessare le

argomentazioni difensive volte a proporre gli stessi esempi quale prova della buona fede (per "Gigi Pisanu", utenze Minniti ed altre SIM intestate ad onorevoli, quale l'utenza 335417188 del senatore Pittelli, già conosciute e non incluse nell'acquisizione di tabulati di *Why Not*). Conclusioni, queste del Collegio, aderenti al dettato costituzionale ed all'ambito di applicazione degli artt.68 Cost. - 4 Legge *Boato*, che tutelano la "funzione parlamentare" e, dunque, prescrivono la richiesta di autorizzazione della Camera per acquisire tabulati di comunicazioni riferibili ex ante alle comunicazioni di un membro del Parlamento, "onde porlo al riparo *da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo...Destinatari della tutela in ogni caso* ***non sono i parlamentari uti singuli****, ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse s'intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure de libertate) e la piena autonomia decisionale rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario....il che spiega l'irrinunciabilità della garanzia (Corte Cost. sentenza del 390\07 cfr.* diffusamente capo H, *infra).*

CAPO B) in danno dell'onorevole Sandro GOZI

Alla pag. 2 della *Relazione* datata 20.4.2007 il CTU Genchi indicava per l'acquisizione di tabulati il numero *"****0032496583634*** *Acc. dal: 01/01/90 al: 01/07/07"*, menzionandone l'intestatario con dicitura ***"$ BELGIO (Gozi Sandro)"***.

Specificando nel *report* come fosse emersa l'utenza belga d'interesse, il CT ne riportava la duplice fonte di provenienza, prima con definizione generica *"utenza rilevata nei* ***dati di traffico*** *delle seguenti utenze/IMEI"*, poi precisando trattarsi dell'apparecchio Nokia E61, sequestrato al Saladino, e

dei tabulati delle transazioni telefoniche avvenute il 20/08/2005 (già inserite nel sistema) con la SIM di Saladino 03358118091.

Trattasi di numero telefonico presente nell'apparecchio telefonico Nokia E61 in sequestro, registrato sia nella relativa rubrica come *GOZI (cellulare)*, che nella SIM n.03351369809 a nome *GOZI* (v. annotazione n.92).

A pag. 44 la *Relazione n.2* menzionava una seconda utenza "***3393400577*** *Acc. dal: 01/03/07 al: 28/03/07*", indicandone l'intestatario sotto la dicitura "*in corso di acquisizione (Gozi Sandro)*". Come sopra riferito per l'utenza precedente, anche in tal'ultima circostanza il consulente evidenziava l'emersione del n.3393400577 da ***dati di traffico telefonico***, dizione generica riportante un'unica fonte di rilevazione del numero, precisamente l'apparecchio cellulare Nokia 9300 sequestrato ad Antonio Saladino. La citata SIM *3393400577* era registrata nella rubrica del palmare come "*Sandro Gozi – Pres. Comitato Bicamerale sull'immigrazione dell'area Schengen – sgprivate@virgilio.it- Nota (assistente:F. Ioni 3393400577)*".

A pag. 50 della *Relazione n. 2.* il CTU Genchi segnalava la terza utenza rubricata nel capo d'accusa "***3473306873*** *Acc. dal: 29/12/95 al: 13/06/06*", indicandone l'intestatario con dicitura "*GOZI SANDRO (Gozi Sandro)*".

Specificava nel *report* la provenienza dell'utenza d'interesse da una duplice fonte, prima indicata con i consueti riferimenti generici: *"utenza rilevata nei* ***dati di traffico*** *delle seguenti utenze/IMEI"*, poi nel dettaglio quale SIM tratta dalla *registrazione* nell'apparecchio Nokia 9300 del Saladino e dai tabulati delle 22 transazioni telefoniche avvenute dal 30/12/05 al 23/05/06 (già inserite nel sistema) con la SIM di Saladino 03358118091.

Orbene, anche la terza utenza mobile dell'on. Gozi era registrata, come la precedente, nella rubrica del Nokia 9300 ("*Sandro Gozi – Pres. Comitato Bicamerale sull'immigrazione dell'area Schengen – sgprivate@virgilio.it- Nota (assistente:F. Ioni 3393400577)*" ed era registrata nel database rubrica della Memory Card come "*GOZI Sandro – Pres. Comit. Bicamerale sull'immigrazione dell'area Schengen*". Da evidenziare - per pregnanza indiziaria - le annotazioni e le specificazioni correlate al ruolo in area Schengen ed all'assistente "F. Ioni".

Se dunque appare già di per sé ontologicamente e concettualmente contraddittoria la predetta dicitura "*in corso di acquisizione (Gozi Sandro)*", deve concludersi che il riferimento contenuto nella *Relazione n.2 ai dati di traffico telefonico* - piuttosto che alle *rubriche e memorie degli apparecchi* - risulta oggettivamente smentito dall'interesse investigativo precipuamente rivolto al Gozi in funzione del ruolo politico/istituzionale rivestito. Invero, a prescindere dall'operazione di c.d. travaso delle memorie del Saladino nel sistema informatico Teseo, già avvenuto da tempo apprezzabile (il 23 e 24 marzo 2007, secondo l'accusa; al 30.03.2007, secondo la difesa), l'esame diretto e tempestivo delle registrazioni nei palmari appariva indispensabile in vista dell'obiettivo strategico dell'indagine *Why not* illustrato dallo stesso titolare. In proposito il De Magistris ha esplicitato che: "*L'indagine ha ad oggetto sostanzialmente l'utilizzo in molti settori ... l'utilizzo dei fondi pubblici e in particolare i fondi europei ... le indagini che stavo svolgendo nel procedimento Why not riguardavano i rapporti tra Saladino e vari esponenti politici e delle istituzioni... finanziamenti europei in relazione al ruolo che il Presidente Prodi aveva svolto anche in Europa ...in relazione*

in particolare alle persone di cui sempre più emergevano elementi indiziari che erano suoi strettissimi collaboratori". Ebbene, le dichiarazioni già rese dalla teste Merante al De Magistris il 27.3.2007, le intercettazioni del Saladino ed il confronto di vedute con l'ausiliario Genchi che ne conseguiva, anche in merito all'acquisizione dei tabulati dell'onorevole Gozi, è documentato significativamente dalle *anticipazioni di sintesi sulle risultanze delle (parziali) elaborazioni* depositate nel procedimento *Why Not*. In siffatto elaborato il CTU – riassumendo le risultanze che avevano dato impulso al procedimento - definisce *Antonio Saladino e Sandro Gozi* ***i soggetti più importanti dell'indagine*** (pag.16/21 *Relazione n.12* del 25.7.2007), in *stretti rapporti* anche per questioni inerenti *la gestione degli immigrati* (*cfr* intercettazione 24.2.2006, pag.10/21 relazione citata), favoriti dal *più assoluto e totale trasversalismo politico* del primo, capace di barcamenarsi fra vari schieramenti (Mastella, da una parte e - per il tramite anche di Gozi - Rutelli e Prodi dall'altra), *per dare e pretendere favori prendendosi gioco un po' di tutti,* (pagg.10 e 11 elaborato cit.).

Ciò posto, va dato atto che dopo la *Relazione n.2* del 20/4/2007 ed il relativo decreto (emesso in pari data a Palermo, nello studio della CSI), il CT Genchi riceveva dal De Magistris per posta elettronica il 22.05.2007 la nota: "*ATTENZIONE GOZI E' DEPUTATO IN CARICA*". La risultanza conferma l'assoluta ***certezza*** della carica parlamentare di Sandro Gozi a quella data, una carica già suggerita dalle annotazioni registrate nei cellulari sequestrati il 21 marzo 2007, dalle dichiarazioni di Caterina Merante su "*Gozi di San Marino*" del 27 marzo successivo, dalle intercettazioni a carico di Saladino (dolo eventuale, v. *infra*). Infatti, nonostante la predetta e-mail e senza arresto d'iter, venivano decriptati e

trattati i dati di traffico telefonico TIM dell'on. Gozi immessi in TESEO alla predetta data del 16.6.2007 (evento a dolo intenzionale). Ed all'uopo basti pensare che ancora con la *Relazione n. 6* del 25.6.2007 proseguiva l'elaborazione dei tabulati di Sandro Gozi, già illecitamente ed illegittimamente acquisiti, attraverso l'esame dei contatti tra l'utenza belga nr. 00324966583634 dell'onorevole (cfr. pag. 15 *Relazione* cit.) e quella avente nr. 3207404480 riferita all'on. Prodi. Frattanto anche le cd anagrafiche delle utenze mobili – ritirate il 15.06.2007 – avevano dato conto della riferibilità del nr. 3473306873 a *"Gozi On. Sandro"* e *"CAMERA DEI DEPUTATI, PIAZZA MONTECITORIO SNC"* dal 19/03/2007 e dell'intestazione del n.3393400577 a IONI Federico, frequentemente in contatto con l'utenza nr.3473306873 del parlamentare, come ampiamente documentato dalla difesa.

CAPO C) in danno dell'onorevole Romano PRODI

La *Relazione n. 2* del 20.4.2007 contiene a pag. 4 il riferimento all'utenza ***"03207404480** Acc dal: 21/10/2004 al: 13/03/07 (W)"* sotto l'intestatario *"DELTA SPA"*, società di servizi e di telecomunicazioni per conto dell'Associazione l'Ulivo.

Il riquadro seguente – dopo la generica definizione *"utenza rilevata nei **dati di traffico** delle seguenti utenze/IMEI"*- specifica la duplice fonte informativa del numero ovvero gli apparecchi Nokia 9300 e Nokia E61 di Saladino Antonio.

A quella data Romano Prodi era stato istituito Presidente del Consiglio dei Ministri (già Presidente della Commissione Europea) e dal 21.04.2006 ricopriva anche la carica di Deputato della Repubblica (fino al 28.4.2008)

Come già evidenziato, contestualmente alla *Relazione n.2* e negli stessi uffici del consulente palermitano, il PM De Magistris adottava il decreto di acquisizione di tabulati telefonici comprensivo dell'utenza *0320 7404480*, c.d. utenza n. 11 di quelle elencate dal Genchi.

Trattasi di utenza che operava dal **2.2.2005** presso la TIM e volturata alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri" dal **23.5.2007** (v. pag.88 memoria 17.9.2014). I tabulati TIM - *contenenti il maggiore e più rilevante volume di traffico diretto* (cfr pag. 88 memoria cit.), venivano caricati in TESEO il 16.6.2007, previo ritiro dal gestore ad opera del collaboratore Mezzatesta (v. allegato n.12 produzione PC Prodi udienza 9.5.14).

Peraltro, i reperti sequestrati a Saladino – restituiti dal CT il 27.3.2007 – abbinavano già l'utenza di Prodi alla seguente indicazione, ripetuta per quattro volte: ***Romano Prodi (cellulare)*** (v. rubriche dei palmari Nokia mod. E61 e mod.9300, database rubrica della Memory Card di quest'ultimo apparecchio).

La SIM GSM *de qua* rientrava tra quelle accuratamente selezionate per l'adozione del decreto del PM: delle oltre migliaia di utenze riportate nelle rubriche del Saladino, il CT giungeva a sollecitare l'acquisizione dei tabulati soltanto per 167 di esse, scelta non casuale posto che v'erano ricompresi i numeri di Sandro GOZI, Piero SCARPELLINI, Francesco DE GRANO, Pietro MACRI' - citati da Caterina MERANTE come *vicini all'area dell'on. PRODI* - e di altri intestatari in corso di identificazione, ma con indirizzo in Piazza Montecitorio, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Partito della Margherita, come tali rientranti a pieno titolo nell'obiettivo dell'indagine. Il mirato interesse riservato a Prodi ed alle persone "vicine" all'onorevole è confortato dalla pregnanza delle già

menzionate informazioni della Merante, assunte direttamente dal PM il 26.3.2007 in un verbale considerato come documento pilota dell'avvio d'indagine, tanto da essere frequentemente menzionato come **"vangelo"** della dichiarante. Ed è lo stesso De Magistris a spiegare "*la Merante mi disse chiaramente appunto di tutta un'area di personaggi che ruotavano, erano appunto nell'entourage stretto del Presidente del Consiglio...Caterina Merante ... che io sentii a fine marzo ... mi ricostruì in modo preciso alcuni nominativi facendo, se non ricordo male, anche il nome di Prodi, ma in particolare concentrandosi su alcuni suoi stretti collaboratori. Mi ricordo alcuni Piero Scarpellini, se non ricordo male Sandro Gozi, se non ricordo male un tale Pietro Macrì della zona di Vibo Valentia e diciamo tutta una serie di persone che curavano il collegamento tra il ruolo che Prodi aveva a Bruxelles e il suo ruolo in Italia*".

Così anche Genchi all'udienza del 6.12.2013: "... *la seconda relazione risponde ad un'esigenza che il PM mi ha prospettato...aveva escusso, nei giorni precedenti ... la teste Merante, la quale aveva fornito un quadro molto dettagliato, devo dire, articolato di quello che era il contesto nel quale Saladino operava. Il PM si è premurato a trasmettermi questi verbali della teste Merante e io li ho girati ai miei collaboratori che li hanno scomposti, quindi li hanno frammentati e hanno iniziato a identificare i soggetti e le utenze*".

Di talché, nonostante le informazioni testimoniali della Merante e la "destrutturazione" del relativo "vangelo", gli imputati dissimulavano la consultazione delle memorie dei palmari e la riconducibilità all'onorevole Prodi dell'utenza *0320 7404480* fino alla *Relazione n.8* del 9.7.2007, pur d'assicurarsi la conoscibilità dei tabulati.

A tal proposito il CT scriveva genericamente nella citata relazione, eludendo più puntuali riferimenti: "*Quando abbiamo recuperato le annotazioni dalle memorie dei cellulari sequestrati ad Antonio Saladino - frattanto recapitatici dalla polizia Giudiziaria – ci siamo accorti che il numero della SIM GSM 03207404480 intestata alla DELTA S.P.A. era registrato nella memoria di ben due SIM GSM e due cellulari di Antonio Saladino (il Nokia E 61 ed il Nokia 9300), con l'annotazione "Romano Prodi cellulare". Il dato evidenziato lascia quindi ragionevolmente presumere ... che la SIM ... intestata alla DELTA SPA fosse in uso al prof. Romano Prodi che, in atto, ricopre la carica di Deputato, oltre che di Presidente del Consiglio dei Ministri. Ogni ulteriore acquisizione, sviluppo, e concreta utilizzazione processuale dei dati di traffico della SIM GSM... è subordinata alla preventiva autorizzazione della Camera dei Deputati....*"(cfr. pagg. 22 e segg.). Dopodiché, anche alla stregua dei dati di traffico illegittimamente acquisiti e dell'elaborazione che ne conseguiva, il PM De Magistris, iscriveva l'allora Presidente del Consiglio nel registro degli indagati in data 13.7.2007.

CAPO D) in danno dell'onorevole Clemente MASTELLA

La *Relazione n.2* del 20/4/2007 del CT Genchi riporta a pag.17 l'utenza riconducibile all'onorevole Mastella "***3351282774***" ed il *range* temporale "*Acc. dal: 06/06/01 al:21/03/07 (T)*" indicando l'intestatario con dicitura "*In corso di acquisizione*" e genericamente "*utenza rilevata nei **dati di traffico** delle seguenti utenze/IMEI*".

Va premesso che l'utenza operava sulla rete TIM, salvo un breve transito del contratto (in *portabilità*) sulla rete WIND dall'8 al 20 settembre 2006 .

La sezione 31/181 elenca le fonti di provenienza della SIM GSM "***3351282774***" precisamente:

- doppia registrazione nelle memorie dei cellulari *Nokia 9300* e *Nokia E61* di *Saladino Antonio*;
- tabulati delle transazioni telefoniche con le SIM di Antonio Saladino 033558118091 e 03351369809, da cui emergevano 2 sms inviati da Saladino all'utenza di Mastella registrati dalla rete WIND, il 12-09-2006 ed il 13-09-2006.

Il riversamento nel sistema TESEO di tali ultimi tabulati aveva già generato in *Poseidone* il 16.3.2007 la richiesta d'intestatario alla WIND per l'utenza ***3351282774*** nelle ricorrenze di traffico della SIM di Saladino 3351369809; analoga richiesta d'intestatario partiva in automatico dal sistema caricando la memoria della rubrica del cellulare E61 del Saladino, ancora sconosciuto nell'indagine Poseidone (richieste il 28.3.2007 alla TIM, il 3.4.2007 alla Wind, il 30.4.2007 alla Vodafone, come sopraelencato).

Quando il CT Genchi inoltrava al PM De Magistris la *Relazione n.2* del **20.4.2007** erano già pervenute le **anagrafiche WIND** per entrambi i procedimenti e, rispettivamente, in data **26.3.2007 e 6.4.2007** (v. accertamenti ROS, deposizione Angelosanto; produzione documentale 21.5.2012).

Recependo l'opportunità segnalata nella *Relazione n.2* ed in pari data il PM De Magistris decretava l'acquisizione dei tabulati anche per l'utenza *de qua*, che si assume artatamente indicata come "*in corso d'acquisizione*" (già pervenuta l'anagrafica) sebbene nota la riferibilità all'onorevole

Mastella. La SIM GSM 3351282774 invero già negli apparecchi cellulari sequestrati al Saladino era abbinata ad indicazioni inequivocabili riferibili al Ministro, precisamente: ***"Mastella"; "Mastella C (cellulare)"; "Clemente Mastella (cellulare)- Min. Giustizia-francescoborgomeo@giustizia-.it- Nota (Augusta Iannini_dir_Ministero)".***

Ed al PM De Magistris il **12.02.2007** erano frattanto pervenute – per unione agli atti di *Why Not* - le trascrizioni di conversazioni Saladino/Mastella intercettate in data **9** e **16 marzo 2006** con l'interlocutore "Clemente" sulla stessa utenza telefonica n.3351282774 intestata alla *Camera dei Deputati*, di talché l'imputato conosceva l'utenza protetta e il correo Genchi - nominato CT il 21.03.2007 con accesso agli atti d'indagine - ne entrava a sua volta in possesso. Con riferimento a quest'ultimo, la conoscenza certa dei colloqui intercettati con l'on. Mastella si pone quantomeno alla data della *Relazione n.2* (20/4/2007) poiché – pur negando di aver ricevuto trascrizioni cartacee – lo stesso Genchi riferisce di averli ricevuti su Cd ROM da De Magistris giunto al suo studio ed *il pomeriggio dello stesso* ***20.04.2007*** di aver *inserito nel sistema* ***i riferimenti sommari delle intercettazioni*** trattando così le captazioni comprensive dei colloqui con Mastella al n.3351282774, a smentire la buona fede sulla riferibilità all'onorevole.

Oltretutto il CT Genchi, prima della *Relazione n.2*, aveva proceduto con la PG all'ascolto delle intercettazioni in cui il senatore Mastella colloquiava personalmente col Saladino, trascrizioni depositate agli atti del PM il **24.03.2007** (*cfr* nota di consegna della PG delegata al *riascolto*) con riferimenti espliciti alla carica di Ministro, che dunque non poteva essere

ignorata né dal Genchi, né da entrambi gli imputati prima dell'acquisizione tabulati decretata il **20.4.2007.** E l'intestazione dell'utenza n.3351282774 rilevabile dall'anagrafica, pur variando nel corso degli anni, palesava sempre la chiara appartenenza ad un parlamentare (da *Camera dei Deputati* a *Ministero della Giustizia* ed, a seguire, ancora *Camera dei Deputati* ed infine *Partito Popolari Udeur*). Esplicito è il riferimento all'appartenenza della SIM a Mastella da parte del Genchi solo dal **25.06.2007** nella *Relazione n.6*, ove è attribuita alla "Camera dei deputati", ed il **25.7.2007** nella *Relazione n.12* dove è espressamente riferita alla persona del Senatore, che veniva successivamente iscritto nel registro degli indagati nel proc. *Why not* il 14.10.2007; la posizione processuale era archiviata dal GIP in data 1.4.2008.

CAPO E) in danno del senatore Antonio GENTILE

L'utenza riconducibile al senatore Gentile è elencata nella *Relazione n.2* del 20.04.2007 a pag. 17 tra quelle per cui acquisire i tabulati telefonici (sezione 32/181), ma è significativamente riepilogata alle pagg. 11 e 57 del medesimo elaborato (sezioni 26/181 e 111/181) tra le ricorrenze di traffico di altre utenze già inserite nel sistema, dunque come utenza "chiamante" o "chiamata" nei tracciati telefonici acquisiti.

Trattasi del numero "***3351361353*** *Acc. dal: 01/02/02 al:26/03/07*", indicato con intestatario *"In corso di identificazione – PIAZZA MONTECITORIO SNC"* e come "utenza rilevata dai *dati di traffico"* dei cellulari Nokia 9300 e Nokia E61 di Saladino Antonio, sezione che non elenca le transazioni telefoniche che avrebbero originato il dato.

Negli apparecchi di Saladino l'utenza era inequivocabilmente associata al senatore, così riportata: ***antonio gentile (cellulare)- senatore***, nella rubrica del Nokia 9300, ***"Tonino Gentile (cellulare)"*** nella relativa Memory Card nella rubrica del Nokia E61.

D'altronde la dicitura specifica e puntuale "*PIAZZA MONTECITORIO SNC*" denotava già significativamente la riconducibilità ad un parlamentare: erano però omesse annotazioni aggiuntive, riportate in diverse sezioni. In particolare, l'utenza n. 03351361353 ricompare a pag. 11 della *Relazione n.2* sotto la denominazione esplicita "*CAMERA DEI DEPUTATI PIAZZA MONTECITORIO SNC*", riepilogata nelle ricorrenze di traffico telefonico del nr. "*0333 39418061 di GATTO FRANCESCO MARIA*" e nuovamente a pag. 57 sotto la denominazione "*CAMERA DEI DEPUTATI PIAZZA MONTECITORIO SNC*" nelle ricorrenze di traffico telefonico del nr. "*0335 360619 di FRANCESCO GATTO*" ingegnere che la PC Gentile conosceva da anni (v. deposizione 24.5.13).

Inoltre il 28 marzo 2007 era stata inoltrata la richiesta di anagrafiche protocollo 18851 alla TIM, trasmesse il **19.04.2007** e ritirate presso il gestore dal collaboratore della CSI (v. testimonianza Santoro pag.62 udienza 21.11.2012; allegato 053 produzione Genchi, pag.53/100; deposizione Angelosanto pag.92 udienza 21.5.2012). L'arrivo dello storico degli intestatari documentava - appena prima della *Relazione n.2* - che la SIM 03351361353 per un solo giorno (precisamente dal 1.2.2002 al 2.2.2002) era stata intestata alla "*Camera dei Deputati*", ma di seguito (ed ininterrottamente a partire dal 2.2.2002) lo era stata a "*Gentile sen. Antonio via Gerolamo Sambiase snc Cosenza*", emergenze disattese dolosamente

dal CT Genchi nel relazionare al PM e da quest'ultimo nel decretare l'acquisizione dei tabulati senza richiedere l'autorizzazione al Senato.

Nel prosieguo il CT effettuava un'ulteriore elaborazione illecita di dati richiedendo al PM di acquisire i tabulati telefonici di altre utenze rilevate nelle ricorrenze di traffico di quella del senatore Gentile, attestata in "PIAZZA MONTECITORIO SNC". Precisamente l'utenza n. 3333259735, intestata a "Meduri Luigi Giuseppe" (***Relazione n. 7*** del 6.7.2007 pag.7/22); l'utenza n. 3488718686 intestata a "Interser _1G (Gatto Tonino)", nonché l'utenza n. 3492979886 intestata a "INTERSERVICE2_84029 G " e quella n. 3498518134 intestata a "INTERSER_1 C" (***Relazione n. 9*** del 9.7.2007 pagg.60, 63, 65), di *Antonio Giuseppe Gatto*, rappresentante DESPAR la cui coniuge conosceva la moglie del senatore Gentile.

Ancora: il 20.7.2007 con la ***Relazione n. 11*** pag.34 il CT GENCHI sollecitava l'emissione del decreto di acquisizione di traffico telefonico dell'apparecchio IMEI 356238004382840 intestato ad "Adamo Nicola" ed il 6.8.2007, con la ***Relazione n. 14 pag. 2***, il decreto di acquisizione dei dati di traffico relativi all'utenza n. 3203015842 intestata a "Provenzano Sante" ma di fatto in uso a Ponzio Gianfranco, per come processualmente emerso attraverso la deposizione della parte civile (cfr. pag. 76 trascrizioni 24.5.2013).

In nessuna delle citate relazioni l'utenza n. 0335136135 veniva associata al senatore Antonio Gentile, continuando la tralaticia associazione "*Camera dei Deputati*", ed ogni richiesta del consulente era evasa con decreto adottato in pari data dal PM De Magistris.

E diverse altre utenze – in contatto con quella del Senatore Gentile – venivano altresì sottoposte alla procedura acquisitiva, a cominciare dal n. 3343192458 di Formichella Franco Antonio ma in uso a Pino Gentile (fratello del parlamentare), proseguendo con l'utenza 3483157391 di Mosciaro Giancamillo ma in uso a Lory Gentile (figlia del parlamentare), con predetto numero 335360619 intestato a Francesco Maria Gatto ed il 3339418061 intestato a quest'ultimo ma in uso al collaboratore Fuscaldo Giosafatte, a dimostrazione ulteriore del fatto che l'utenza 03351361353 figurasse a pieno titolo quale bersaglio dell'indagine *Why not*. A contrastare tale conclusione, la difesa ha anche sostenuto un caso di omonimia, che non spiega tutte le altre acquisizioni di persone vicine ed in stretto contatto col senatore Gentile (omonimia per *Francesco* Maria Gatto, di cui si acquisivano i tabulati scambiandolo per prossimo congiunto di *Tonino Gatto*, menzionato dalla Merante, e che una volta identificato risultò avere non un fratello, ma una sorella *Francesca* Maria Gatto).

Va dato atto altresì che la *Rubrica* (cartacea) *per Tonino* indicava tre utenze a nome di *"Gentile Antonio Sen."* per cui gli imputati non avanzavano richiesta di tabulati, argomento addotto a sostegno del rispetto delle guarentigie costituzionali. Viceversa la PC ha spiegato in dibattimento che il ***n.06/670663163*** era quello diretto dell'ufficio presso il Senato e di non esser stato personale e diretto fruitore delle altre utenze mobili. Infatti, la SIM ***349/2590404*** era in uso al capo della segreteria Polifroni e la SIM ***338/9725630*** del suo autista Emilio Tenuta (v. deposizione 24.5.2013).

CAPO F) in danno dell'onorevole Domenico MINNITI

La *Relazione n.2* a pag.24 sollecita la richiesta di tabulati per l'utenza "***3355361848*** *Acc. dal: 21/03/98 al: 19/05/06 (T)*" dell'intestatario "*MAZZORAN GIANNI*" e formalmente "*rilevata nei* ***dati di traffico***" dei due apparecchi IMEI del Saladino, indicando nella finca 44/181 le sei IMEI relative ai dati di traffico indiretti dell'utenza. Orbene nelle memorie del Nokia 9300 e del Nokia E61 l'utenza era associata ai nominativi "*Marco Minniti (cellulare)*" e "*MINNITI (cellulare)*", com'anche riportato nella rubrica alfanumerica delle relative SIM in sequestro (registrazioni n.217 e n.136, rispettivamente a nome "*Minniti*" e "*MINNITI*").

Minniti Marco, già deputato nella XIV e XV Legislatura, viceministro dell'Interno del *Governo Prodi* (dal 7.6.2006 al 7.5.2008), diventava il personale intestatario della SIM dal 24.5.2002, originariamente attribuita a *MAZZORAN GIANNI* dal 21.3.1998 al 20.4.2001. Le ricorrenze di traffico con Saladino e la "*vicinanza*" all'area Prodi - elementi di spiccato interesse investigativo nel procedimento *Why Not* - depongono per una sintomatica e dolosa selezione dell'utenza alla stregua delle argomentazioni già esposte per i capi che precedono.

In dibattimento è stata ribadita la riconducibilità al parlamentare dell'utenza oggetto d'acquisizione tabulati fino alla primavera del 2006 allorché il deputato Domenico Minniti, detto "Marco", assumeva la carica di governo passando ad altre utenze (pag.84 e segg. deposizione 5.6.2013).

Parimenti riconosciuto dalla PC il pregresso uso del numero **33323289213** risultante nell'agenda di Saladino, con sottostante recapito *centrale* della Camera dei Deputati 06/67608706, un numero *avuto in uso prima di quello per cui si procede,* già noto allo stesso Genchi in quanto da tempo

registrato su TESEO, *anche fino ad epoca recente a seguito dell'acquisizione di diversi RAC della TIM*, ma per il quale non sono stati richiesti i tabulati. Trattasi di evenienza "negativa" relativa ad altra utenza che non dimostra, *a contrario*, il rispetto delle guarentigie da parte degli imputati e la buona fede relativamente alla SIM ***3355361848***, ma può valere a denotare la scelta – *nel periodo a cavallo dell'anno 2005 d'interesse*- del nuovo e principale numero del deputato Minniti, confermato in dibattimento, per acquisirne i dati di traffico (v. *infra*, utenze "non selezionate").

Va dato conto che l'appartenenza del numero ***3355361848***, all'onorevole Minniti cessava alla primavera del 2006, subentrando l'attivazione a nome della Octo Telematics s.p.a. come da RAC completo della TIM allegato dal Genchi; ne discende che i tabulati acquisiti dagli imputati (dal 20.4.2007 a ritroso) hanno riguardato sia il periodo in cui l'utenza era del parlamentare, che quello successivo (dal passaggio ad Octo Telematics in data 4.4.2006 fino alla *Relazione n.2*) e quindi "in modo parziale" l'arco di tempo utile a partire dalla relativa richiesta (24 mesi). Nondimeno per oltre un'annualità si verificava l'acquisizione di dati di traffico senza l'autorizzazione preventiva della Camera d'appartenenza per cui si procede. Sotto tale profilo, dunque, perde rilevanza la mancata allegazione all'informativa del ROS - lamentata dalla difesa - dell'ultima pagina del RAC riferita alla subentrante Octo Telematics s.r.l. (v. pag.11/21, parte IX memoria 17.9.2014), ininfluente una volta dimostrata la riferibilità della SIM al parlamentare prima del subentro.

CAPO G) in danno dell'onorevole Francesco RUTELLI

Alla pag. 52 della *Relazione n.2* ***del 20\4\2007*** il CTU Genchi indicava per l'acquisizione di tabulati il numero *"**03481505015** Acc. dal: 26/09/01 al: 02/04/07 (0)"*, menzionandone l'intestatario con dicitura ***"LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA'"***.

Dovendo specificare nel *report* come rilevata l'utenza d'interesse, il CT ne indicava la duplice fonte di provenienza, prima con definizione generica *"utenza rilevata nei **dati di traffico** delle seguenti utenze/IMEI"*, poi specificando trattarsi degli apparecchi Nokia 9300 e Nokia E61, sequestrati al Saladino, e dei tabulati delle transazioni telefoniche avvenute dal 20/10/05 al 06/01/07 (già inserite nel sistema) con la SIM di Saladino 03358118091.

Orbene, nelle memorie del Nokia 9300 e del Nokia E61 l'utenza era associata ai nominativi *"Francesco Rutelli (cellulare) – margherita"* e "*Rutelli (cellulare)*", stessa associazione riportata nella Memory Card del palmare come *Rutelli Francesco (cellulare)*, oltreché nella rubrica della SIM di Saladino 03351369809 (registrazione n.195 a nome "Rutelli").

All'interno del palmare Nokia 9300 di Saladino la riferibilità dell'utenza all'onorevole Rutelli era chiara anche perché seguita dall'indirizzo e-mail *francescorutelli@margheritaonline.it* e da note su addetto stampa ed assistente, con recapiti telefonici.

Con Francesco Rutelli, il Saladino intratteneva *numerosi contatti*, diretti e per il tramite di Sandro Gozi, col quale *esprimeva pesanti considerazioni critiche nei confronti dello stesso Rutelli* (*pagg.9-10* Relazioni n.12 cit.) . E la relativa utenza – in considerazione delle associazioni significative nelle memorie degli apparecchi del Saladino, delle transazioni telefoniche e degli

sms dal tenore esplicito intercettati, nonché degli obiettivi investigativi perseguiti - era notoriamente riferibile al parlamentare.

Ciononostante se ne acquisivano i tabulati senza l'autorizzazione della Camera d'appartenenza, perseguendo specificamente la conoscibilità dei dati di traffico, come da considerazioni illustrate per i capi precedenti.

CAPO H) in danno dell'onorevole Giancarlo PITTELLI

La fattispecie delittuosa ai danni dell'onorevole Giancarlo Pittelli, come rilevato dalla difesa Genchi, assume connotati peculiari rispetto alle altre PPOO dell'illecita acquisizione di tabulati nel procedimento Why Not. Invero non è in tal ultimo procedimento che venivano acquisiti, senza preventiva autorizzazione della Camera d'appartenenza, i tabulati del n.**335417188** del senatore (che la PC ha riconosciuto come utenza personale), né delle altre dieci SIM elencate nel capo d'imputazione (ricevute *in abbinamento ai cellulari*, non attivate o fruite di rado, *cfr* deposizione 24.5.13, pag.96 ss).

Precisamente, il numero **335417188** riconducibile all'onorevole formava oggetto di richiesta d'acquisizione tabulati in altro procedimento (trattazione congiunta degli incarichi *Poseidone e Fuga di notizie*), "con relativi dati di traffico pervenuti il 4.4.2006 ed associazione del numero telefonico all'onorevole in data 15.10.2006, formalmente comunicata al PM De Magistris con *Relazione n.5* in data 12.3.2007" (*cfr* memoria conclusiva 17.9.2014, *Parte I* pag.91).

Peraltro, proprio nel procedimento *Why Not* avveniva un'ulteriore elaborazione dei dati di traffico telefonico dell'utenza *de qua* e delle altre dieci utenze formalmente intestate all'onorevole Pittelli (*Relazione n.8*) per

poi avanzare richiesta di acquisizione di altri tabulati, riconducibili parimenti al senatore (*Relazione n.9,* **utenza n. 03487351478 intestata a Salvatore Domenico Galati**).

Va premesso che il PM De Magistris e l'imputato Genchi avevano già piena conoscenza della formale intestazione del cellulare 0335 417188 in capo al PITTELLI in virtù del c.d. mandato consulenziale affidato al Genchi nell'ambito del procedimento penale 3248/07 Mod. 21 DDA a carico di Emanuele BRUNO - già procedimento 3845/04 Mod. 44 - assegnato alla dott.ssa Marisa Manzini, Sost. Proc. Distrettuale Antimafia presso la Procura di Catanzaro, per il duplice omicidio dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Loielo avvenuto il 22.4.2002 (prod. Difesa parte Civile udienza del 7.11.2012).

Infatti l'utenza 335/417188 era emersa nella rilevazione del traffico telefonico sulla SIM e sull'IMEI dell'apparecchio SAMSUNG rinvenuto sul luogo dell'omicidio, nel periodo tra il 19.11.2001 (data della prima attivazione del cellulare) ed il 22.4.2002 (giorno di consumazione del delitto), per il quale procedeva il sostituto della Direzione Distrettuale Antimafia. Quanto detto risulta documentato a pag. 10 dell'anticipazione n. 02 del 3.5.2005, a firma del CT Genchi, ove trovasi indicato "*Utenza 0335 417188 PITTELLI GIANCARLO piazza G. Marconi n 7 – Catanzaro*", con relativo codice fiscale e nota *"8/11/2001 PITTELLI* ***ON.*** *GIANCARLO*".

Su indicazione del consulente e dietro richiesta del Pubblico Ministero in data 12.5.2005, l'utenza era stata quindi processata attraverso l'acquisizione dei dati di traffico telefonico, in forza del decreto del GIP presso tale Tribunale, secondo la procedura acquisitiva al momento in vigore.

Altrettanto incontroverso - per ammissione dello stesso imputato Genchi - che i tabulati di traffico telefonico in tal modo acquisiti sull'utenza "Pittelli On. Giancarlo" non furono consegnati al Pubblico Ministero Manzini, bensì confluirono nell'inchiesta c.d. "Fuga di notizie" del sost. Luigi De Magistris c/o la Procura di Catanzaro, che procedeva su presunte rivelazioni di atti oggetto dell'indagine Poseidone n. 1217/2005 – 21, coperti dal segreto istruttorio.

Deve darsi atto, a questo punto, che a pag. 27 della **Relazione n. 5 del 12.3.2007 – Incarico del 12.10.2006,** procedimento n. 1330/2004 R.G.N.R. (produzione difensiva 21 maggio 2012), si legge testualmente: "*L'avv. Giancarlo Pittelli dal 2001 siede* ***pure in parlamento****. Il senatore, onorevole, avvocato Giancarlo Pittelli, infatti, è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nelle liste di forza Italia nel 2001. Alle elezioni politiche del 2006 – ricandidato nel partito di Forza Italia – l'avv. Giancarlo Pittelli è risultato primo dei non eletti al Senato della Repubblica nella circoscrizione della regione Calabria. Dopo poco è subentrato a Palazzo Madama, a seguito della opzione per la regione Piemonte del sen. Lucio Stanca, contemporaneamente candidato ed eletto nelle regioni di Piemonte, Umbria e Calabria. La prima e la seconda candidatura in parlamento, l'elezione al Senato a seguito della opzione del candidato eletto nella regione Calabria, danno già da sole la dimensione del peso politico e dell'influenza esercitata dall'Avv. Giancarlo Pittelli tanto nel suo partito, che nella coalizione di centro destra*".

Il tenore stesso della parte argomentativa della relazione rende piena evidenza del coinvolgimento del PM De Magistris nella conoscenza dell'intestazione dell'utenza del senatore PITTELLI. Citando le parole

dell'ausiliario del magistrato: "*Con tali premesse, passiamo ora ad affrontare il tema centrale dell'indagine sulla c.d. fuga di notizie. Per fare questo – come dicevamo – utilizzeremo le acquisizioni dirette del procedimento 1330/04 (c.d. indagine Global service), le risultanze dell'indagine Poseidone e lo sviluppo del cellulare dell'avv. Giancarlo Pittelli, disposto ed eseguito nell'ambito del procedimento 3845/04 R.G.N.R. della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per il duplice omicidio dei fratelli Giuseppe Loielo e Vincenzo Loielo*" (cfr. pag. 11 relazione cit.).

Ma specificamente a pag. 124 della citata relazione n. 5 il consulente illustra il traffico telefonico in entrata sull'utenza n. 0335 417188 intestata a PITTELLI GIANCARLO, dando atto, **con nota 2**, della variazione intestatario intervenuta l'8.11.2001 da **PITTELLI GIANCARLO a "PITTELLI ON. GIANCARLO"**.

Ciononostante l'imputato Genchi arrivava a sostenere di non conoscere la carica di parlamentare rivestita dalla parte civile poiché riferita nell'intestazione al solo nominativo Giancarlo Pittelli, senza altri riferimenti alla sua professione, salvo il numero di partita IVA (cfr. pag. 98 della relazione citata del 12.3.2007). Tale affermazione, tuttavia, si rivelava *prima facie* inattendibile perché contrastante con l'annotazione riportata dal medesimo consulente nell'anticipazione n. 02 del 3.5.2005 destinata alla dott.ssa Manzini, nella quale era menzionato tanto il nominativo dell'intestatario quanto il momento della variazione, sì da far ragionevolmente ritenere che il consulente già disponesse dei tabulati fornitigli dalla compagnia telefonica.

Fatta questa premessa sull'acquisizione dell'utenza n. 0335 417188, va poi considerato che - come contestato nell'attuale rubrica - gli imputati ne elaboravano e trattavano illecitamente i dati di traffico con la *Relazione n. 8* del 9 luglio 2007, depositata nell'ambito del procedimento *Why not* n. 2057/06 mod.21 e denominata "*Anticipazione sull'analisi delle parziali risultanze dell'indagine tecnico – elaborativa. I contatti telefonici di Bruno Brunella, Salvatore Domenico Galati, Piero Scarpellini e Franco Bonferroni* ***in previsione dell'udienza di riesame delle perquisizioni e dei sequestri***".

La relazione era volta ad evidenziare, in vista dell'udienza dinanzi al Tribunale per il Riesame, la necessità di mantenere il sequestro probatorio per taluni apparecchi telefonici, in particolare per il cellulare di Salvatore Domenico Galati e la relativa SIM **03487351478** proprio in ragione dell'attendibile paternità dell'utenza in capo all'onorevole Pittelli. In altri termini, non andava dissequestrato l'apparecchio IMEI onde consentire gli accertamenti sulla reale riconducibilità dell'utenza al parlamentare, anziché al suo assistente Galati, preclusi con mezzi più invasivi - quali i tabulati- senza la preventiva autorizzazione della Camera d'appartenenza.

A tal proposito a pag. 16 e ss. della *Relazione n.8* si legge: "*la storia e l'utilizzo di questa utenza segue, in modo peculiare, le risultanze degli accertamenti bancari e societari sul conto di* ***Salvatore Domenico Galati e di Giancarlo Pittelli****. Al pari dei movimenti di valuta, delle aperture dei conti, della negoziazione dei titoli, la SIM GSM 03487351478 è risultata nel tempo utilizzata con oltre 60 cellulari diversi, nei quali sono state installate decine e decine di altre SIM GSM intestate al Galati, a Giancarlo Pittelli ed altri.* ***Fermiamo qui la nostra analisi, posto che l'utilizzazione***

dell'utenza o degli apparecchi IMEI utilizzati con la medesima SIM GSM da parte di Giancarlo Pittelli necessita della preventiva autorizzazione del Senato della Repubblica, atteso che- come abbiamo accertato nel corso della nostra indagine - Giancarlo Pittelli ricopre la carica di parlamentare.

Anche da alcune intercettazioni dell'indagine Global service (procedimento n. 51104/07 RGNR – Mod. 44 della procura di Catanzaro) abbiamo accertato il momentaneo utilizzo, da parte del sen. Giancarlo Pittelli, delle SIM GSM e dei cellulari di altro soggetto a nome di Antonio Carmelo Galati (nato a Vibo Valentia il 23.11.1970) per l'esecuzione di alcune chiamate, risultate di particolare interesse investigativo.

Anche per quelle intercettazioni sarà necessaria l'autorizzazione preventiva del Senato per la loro utilizzazione processuale.

Ciò posto, limitando la nostra indagine solo a quanto concerne la condotta concorsuale di ***Salvatore Domenico Galati, evidenziamo le diverse migliaia di contatti telefonici con i cellulari e le utenze del Pittelli.*** *Il dato – come dicevamo - si pone in perfetta corrispondenza con le risultanze degli accertamenti bancari e societari.*

Salvatore Domenico Galati *è, in buona sostanza, il soggetto che ha* ***brigato*** *a proprio nome ed in prima persona, gran parte delle movimentazioni finanziarie del parlamentare – avvocato catanzarese.* ***Difficile è a questo punto stabilire quanti e quali dei contatti telefonici della SIM GSM 03487351478 siano effettivamente riconducibili all'usuario e nominale intestatario Salvatore Domenico Galati e quanti altri, invece, riguardino il parlamentare.*** *In alcuni casi è possibile eseguire il discrimine quando, ad esempio, la SIM GSM 03487351478 di*

Salvatore Domenico Galati risulta chiamata dalla SIM GSM 0335417188 di Giancarlo Pittelli, mentre il Parlamentare si trova a Roma e mentre il Galati è in Calabria o a Monterosso Calabro. In altri casi, quando i due sono insieme – ***specie per le chiamate che il Galati può aver ricevuto da altri soggetti, che intendevano per qualche ragione mettersi in contatto con il Sen. Pittelli – il discrimine diventa molto difficile e presuppone, comunque, una valutazione del possibile utilizzo da parte del parlamentare, che fa scattare le guarentigie legislative, che impongono la previa autorizzazione del Parlamento.***

...ci siamo accorti che molti dei cellulari nei quali era installata la SIM GSM 03487351478 di Galati risultavano utilizzati – prima o dopo o in modo alternato- con le SIM GSM intestate a Giancarlo Pittelli..... il monitoraggio dei dati di traffico telefonico è precluso ***quando- come in questo caso – è emersa la possibilità che ad utilizzare utenze e cellulari potesse essere stato proprio il senatore Giancarlo Pittelli.....per le eventuali richieste autorizzative, diciamo che con le diverse IMEI con cui è risultata utilizzata la SIM GSM 03487351478 di Galati, sono state utilizzate le seguenti SIM GSM, tutte attivate a nome di Giancarlo Pittelli:*** *0335417188,* ***03496335352****, 03351013286, 03351431064, 03348361710,* ***0337870112, 03351431063****,* ***03396755156****, 03348153889, 03347542692, 03347478681...****Nel momento in cui l'avvocato e parlamentare è divenuto soggetto passivo dell'indagine penale, il divieto di ogni e qualunque indagine telefonica si è esteso di diritto a tutte le utenze che in qualche modo possano essere state utilizzate da lui, in modo diretto o indiretto. La conseguenza pratica è che a tutte queste utenze si ritiene applicabile il divieto di acquisizione e di utilizzazione dei cd.*

tabulati, già in qualche modo acquisiti, *con la conseguenza di dover estendere lo stesso divieto a soggetti – come Salvatore Domenico Galati – che, secondo le inconfutabili risultanze della consulenza finanziaria, avrebbero nel tempo eseguito delle operazioni bancarie assai sospette per conto del Pittelli, con ingente movimento di valuta.*

Anche se ciò può apparire un paradosso, ***l'attivazione di una batteria di cellulari a nome di un parlamentare, di fatto impedisce qualunque tipo di attività tecnico intercettiva o di acquisizione dei tabulati,*** *posto che non risulta in alcun modo accertabile che le utenze intestate al parlamentare non sono effettivamente utilizzate dal parlamentare,* ***essendo pure preclusa l'utilizzazione indiretta delle risultanze interiettive delle utenze dei parlamentari.***

Nella prospettiva d'indagine testé evidenziata, l'unica possibilità per rinvenire – quanto meno dal punto di vista telefonico, oltre che bancario - elementi d'indubbia riferibilità a Salvatore Domenico Galati, è stata eseguita la perquisizione ed il sequestro, per il quale è stato proposto ricorso per l'annullamento al Tribunale del Riesame di Catanzaro.

...Da un punto di vista meramente tecnico, ***la perquisizione ed il sequestro dei cellulari*** *e della documentazione bancaria* ***rappresentavano l'unica possibilità per acquisire elementi certi sul conto dell'indagato, senza violare le guarentigie costituzionali e legislative applicabili al parlamentare*** *e non estensibili, per simpatia, ai suoi eventuali correi.*

Con tali considerazioni sospendiamo, allo stato, la valutazione di merito degli elementi emersi dallo sviluppo dei dati di traffico acquisiti, nell'attesa delle determinazioni che sul punto vorrà adottare l'Ufficio, anche in ordine alla richiesta di autorizzazione al Senato della

Repubblica di acquisizione ed utilizzazione dati di traffico telefonici delle SIM GSM intestate al senatore Giancarlo Pittelli, nonché di tutte le IMEI e le SIM GSM nel tempo utilizzate con le medesime utenze".

Orbene, non a caso in questa sede si è reso indispensabile riportare testualmente i passi d'interesse della relazione in esame per evidenziare come il CT Genchi prima ed il PM De Magistris poi si apprestassero ad evidenziare al Tribunale per il Riesame: 1) la paternità effettiva dell'utenza al senatore Pittelli, al di là della formale intestazione al suo segretario Salvatore Domenico Galati; 2) l'indispensabilità di mantenere il sequestro dell'apparecchio non potendosi acquisire i tabulati dell'utenza senza violare le guarentigie costituzionali. Eppure, disattendendo dolosamente le premesse poste nella Relazione n.8, in pari data, dunque contestualmente, gli imputati proseguivano l'attività d'indebita acquisizione di tabulati ai danni dell'onorevole Pittelli senza la preventiva autorizzazione del Senato. Nella *Relazione n.9* del 9.7.2007, infatti, il CT Genchi elencava a pag.51/76 proprio l'utenza **n.03487351478** formalmente intestata a *R CONSULTEC DI (*Galati Salvatore Domenico) rilevata nelle ricorrenze di traffico dell'onorevole PITTELLI (v. sezione 79/109) ed il De Magistris decretava la relativa acquisizione dei dati di traffico telefonico, violando deliberatamente le guarentigie costituzionali. Questa è la condotta delittuosa di cui gli imputati sono chiamati a rispondere al capo H) della rubrica quale <<elaborazione/trattamento>> illecito di tabulati telefonici relativi alle undici utenze riconducibili al parlamentare già elencate nella *Relazione n.8*, procedendo in pari data alla delittuosa acquisizione di una nuova utenza utilizzata nel tempo con gli stessi apparecchi IMEI e SIM GSM del senatore. Perseguendo pervicacemente lo scopo della

conoscibilità delle comunicazioni del parlamentare – già definito nella *Relazione n.8* "soggetto passivo dell'indagine" riguardo all'utenza **n.03487351478** – gli imputati affatto "*sospendevano la valutazione di merito degli elementi emersi dallo sviluppo dei dati di traffico acquisiti*", ma proseguivano nell'elaborazione delle risultanze conseguite e, senza richiedere ed attendere l'*autorizzazione del Senato della Repubblica,* utilizzavano i dati di traffico delle undici SIM GSM intestate al senatore Giancarlo Pittelli per ulteriori acquisizioni concernenti ***direttamente*** il parlamentare. In particolare, nella *Relazione n.15* del 3.9.2007 è proprio alla stregua del traffico telefonico acquisito senza autorizzazione con decreto 9.7.2007 che si avanza richiesta di tabulati di altra SIM 03494922077 intestata a tale *ARCURI NATALE PIERLUIGI (Pollichieni Paolo) via Parenzo 2 Milano,* rilevata dai dati di traffico della SIM **03487351478** *R Consultec Di (Galati Salvatore Domenico)*, transazione dell'11.01.06 (v. report pag.13/18, sezione 8/13), apparecchio IMEI 354802000295700 intestato a Pollichieni Paolo (pag.17/18, sezione 13/13). La difesa Genchi ha citato a discarico Salvatore Domenico Galati, facendo emergere l'uso promiscuo di apparecchi IMEI e SIM col senatore Pittelli. Il testimone ha precisato in giudizio d'aver collaborato con l'onorevole Pittelli quale *addetto alla segreteria* dal 2001 al 2013, con contatti giornalieri anche nel periodo indicato dalla difesa (anni 2004-2007), seguendo il parlamentare ovunque, compresi gli spostamenti fuori dalla città di Catanzaro, rispondendo al telefono del senatore ed usandolo. Ha confermato che l'utenza **03487351478** – rispetto alle altre SIM elencategli all'udienza 16.10.2013 – era la sua scheda *principale*, intestata alla *R CONSULTEC* con sede in *località Darmita, Vibo Valentia*, usata con

tantissimi apparecchi dal 12 maggio 2000 fino al 24 giugno 2007, precisamente "in 65 apparecchi cellulari diversi" (dati tutti contenuti nella *Relazione n.9* a pag. 51 e ss).

Il teste ha precisato altresì di aver spesso *usato apparecchi cellulari del senatore Pittelli con proprie SIM;* che con l'onorevole "qualche volta scambiavano schede e telefoni"; accadeva di frequente che Giancarlo Pittelli *utilizzasse il suo apparecchio* per rispondere perché non riuscivano a contattarlo sugli apparecchi personali ("*tante persone, quando non trovavano lui, chiamavano me, io glielo passavo, qualcuno mi chiamava che lo cercava cfr* pag.15 trascrizioni citate).

Sennonché, il fenomeno della cd. *contaminazione* o promiscuità d'uso, messo in risalto dalla difesa nel controesame delle varie parti civili, non elide la responsabilità degli imputati per l'acquisizione di tabulati di utenze "individuate in anticipo" quali SIM ed IMEI riferibili al soggetto protetto, al pari della SIM **03487351478**, per la quale nella *Relazione n.8* s'evidenziava a chiare lettere la possibile fruizione da parte del Pittelli.

Trattasi di condotta realizzata in violazione degli art. 68 comma 3 Cost. e art.4 Legge Boato, correttamente richiamati in rubrica, poiché era il parlamentare, giammai il terzo Galati, l'obiettivo della nuova acquisizione di dati di traffico: posto che verosimilmente era da attribuire al senatore la SIM GSM **03487351478**, si sollecitava al Tribunale del Riesame il mantenimento del sequestro probatorio per gli accertamenti ulteriori preclusi in assenza dell'autorizzazione preventiva necessaria. Dunque il senatore era l'obiettivo dell'acquisizione decretata dal PM De Magistris e non si ricade nell'ambito delle intercettazioni "fortuite" o "casuali" di cui all'art.6 Legge Boato.

A tal proposito avverte la Corte Costituzionale con sentenza n.390/07 che l'art.68 comma 3 Cost. riguarda **tutte** le ***comunicazioni del parlamentare***: "*...quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine, volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. La previsione – nella norma costituzionale- dell'autorizzazione preventiva al compimento dell'atto,* ***e non anche dell'autorizzazione successiva all'utilizzazione dei suoi risultati****, è del tutto coerente con tale prospettiva: giacché, nella prima ipotesi, l'autorità giudiziaria è comunque in grado di chiedere in anticipo l'assenso della Camera cui appartiene il parlamentare. Dall'ambito della garanzia prevista dall'art.68, comma terzo Cost.,* ***non esulano****, dunque,* ***le intercettazioni <<indirette>>, intese come captazioni*** *delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le* ***utenze dei suoi interlocutori abituali****;* ***ma,*** *più propriamente,* ***le intercettazioni <<casuali>>*** *o* ***<<fortuite>>****, rispetto alle quali - proprio* ***per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare -*** *l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di Appartenenza.*

Sotto questo profilo, si deve quindi ritenere, che la previsione dell'art.68 comma terzo Cost risulti interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art.4 Legge 140/2003, le cui statuizioni debbono necessariamente interpretarsi in coerenza con quelle del precetto costituzionale che esso mira ad attuare. La disciplina dell'autorizzazione

preventiva, dettata dall'art.4, deve ritenersi destinata cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il ***parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione****, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula "nei confronti di un membro del Parlamento" che compare nella norma ordinaria.*

Di talché, sono i tabulati richiesti per le utenze di terzi - destinatari della captazione - e da cui emergano "fortuitamente" o "casualmente" dati di traffico del parlamentare, a ricadere sotto la previsione dell'art. 6 legge Boato. E non è questa l'ipotesi dell'utenza **03487351478** intestata alla "*R CONSULTEC*" poiché già segnalata dal Genchi per la riferibilità al senatore Pittelli (*Relazione n.8* del 9.7.2007)**, *individuando in anticipo il parlamentare quale destinatario dell'attività di acquisizione diretta o indiretta*** (*Relazione n.9* del 9.7.2007) trattandosi di SIM attribuibile di fatto alla sua persona o comunque al suo ***interlocutore abituale***, il collaboratore Salvatore Domenico Galati.

Illustrate le emergenze probatorie acquisite per ciascun capo d'imputazione, vanno anticipate talune considerazioni di carattere generale, prima tra tutte quella per cui il processo odierno non è un processo basato sulla "tracciabilità dei dati nel sistema Teseo" come prospettato dalla difesa Genchi: non è il funzionamento del sistema operativo - pur ampiamente illustrato in giudizio in forma orale e documentale - che fornisce la prova della responsabilità degli imputati o quella a discarico. A fronte della cronologia dei files e delle fonti di provenienza dei dati telematici secondo le deduzioni del Genchi, ben altre risultanze oggettive e logico/deduttive

consacrano la prova dibattimentale (di elementare evidenza e portata, rispetto alle sofisticazioni del sistema ed alle spiegazioni tecniche che sia possibile ricavarne alternativamente).

In primo luogo, tutto quanto sopra riportato riguardo alle utenze di cui ai capi A) – H) è ricavabile dall'esame di ogni singola relazione propositiva depositata dal Genchi, dai decreti del PM De Magistris che vi davano attuazione, dagli esiti del sequestro Saladino che precedeva le relazioni stesse, dalle "preziose" informazioni contenute nei reperti e nelle dichiarazioni della Merante come illustrati dagli imputati, dall'obiettivo dell'indagine *Why Not* diffusamente esposto in contraddittorio e dalle deposizioni volte a suffragare la riconducibilità ai parlamentari delle utenze per cui sono stati acquisiti i tabulati senza autorizzazione (*cfr* deposizioni delle PPCC, che hanno confermato la disponibilità delle utenze, e dei testimoni di riferimento).

Da ciò discende la superfluità di una perizia informatica d'ufficio, pur sollecitata dalla difesa, giammai rigettata per esaustività degli accertamenti del consulente di parte Bernaschi, quanto per la sufficienza degli elementi acquisiti *aliunde* e delle dichiarazioni provenienti direttamente dal Genchi e dal De Magistris.

D'altronde lo stesso Bernaschi ha puntualizzato e documentato di non aver testato il funzionamento del sistema TESEO e di essersi limitato ad una mera opera descrittiva dei dati registrati (con particolare riferimento alle discusse proprietà di creazione files) e del presumibile sviluppo operativo del sistema stesso, ciò facendo in base alle proprie conoscenze tecniche che, in quanto personali, possono essere confutate criticamente, ma non per questo tacciate di preordinata falsità.

Invero l'addotta "simulazione" calunniosa di files da parte del Bernaschi, confondibili con quelli del sistema Teseo, in particolare del File *651_Acquisizioni_Utenze_Tabulati_Parlamentari* riscontrabile a pag.45 del suo elaborato, attiene ad un documento che già l'indice di copertina inserisce nel capitolo 2 "*Conclusione dell'attività*" ovvero tra le elaborazioni proprie dello stesso Bernaschi, ribadite come tali in dibattimento, senza dolosa equivocità né margine d'errore.

D'altra parte, non le valutazioni del tecnico di parte ma ben altre fonti di conoscenza dimostrano che l'analisi dei reperti Saladino da parte degli imputati - limitatamente a taluni soggetti d'interesse investigativo, giammai per tutte le registrazioni ed annotazioni - avveniva prima ancora del caricamento in Teseo, dell'attribuzione dell'ID o prenotazione di blocchi di ID, della stampa o prenotazione delle etichette a lettura ottica ecc.

Era sufficiente cercare specificamente i soggetti politici oggetto di attenzione, pur tra le moltissime utenze elencate, per trovarvi le SIM associate nominativamente al senatore Giuseppe Pisanu, con *preziosissime* annotazioni, al pari di quelle volutamente tralasciate per rispetto delle guarentigie (es. di Gentile, Minniti, Pittelli).

Parimenti, dopo l'esame esterno, bastava accendere i due palmari per rinvenire e selezionare nelle memorie altrettanto *preziosissime* informazioni, prima ancora del riversamento in Teseo. Ed altra precisazione di carattere generale è che oggetto del processo sono le utenze "violate" di cui ai capi d'imputazione, non anche quelle riferibili ai parlamentari per le quali gli imputati non chiesero i dati di traffico, circostanza neutra (come sopradetto a proposito della *Relazione n.1*) riconducibile alle spiegazioni più disparate e valutabile tanto a riprova del

dolo – per utenze non indicate in quanto dismesse (così PC Domenico Minniti) o nella disponibilità d'altri usuari (così PC Gentile) o già tracciate nel sistema TESEO (così PC Pittelli) - quanto a sostegno della buona fede, del rispetto delle guarentigie che si vorrebbe denotato da numeri *non* selezionati.

Da qui la non incidenza - ai fini del decidere - dell'esame e controesame dei testimoni su intestazioni o disponibilità di utenze diverse rispetto a quelle in contestazione, su "contaminazione" e uso promiscuo di apparecchi IMEI, incroci di chiamate e localizzazioni, come sopra anticipato.

La valutazione delle risultanze di fatto

Poste le risultanze documentali e dichiarative illustrate, la compartecipazione delittuosa contestata agli imputati è desunta dagli indizi - gravi, specifici e convergenti - sottoposti al vaglio dibattimentale ed apprezzati ai sensi dell'art.192 comma 2 c.p.p.

Trattasi della cd. prova critica o indiretta che, se rispettata una precisa rigorosità metodologica, riveste pari attitudine rappresentativa ed efficacia persuasiva rispetto alla prova diretta o storica. In particolare, in materia di valutazione della prova logica, va seguito il tracciato incisivamente segnato dalla Suprema Corte ovvero *è propedeutico valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti,*

in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (SS. UU. sentenza n.33748/05; da ultimo, Cass. Sez. 1, sentenza n.26455 del 26 marzo 2013, Rv.255677).

Ed è proprio la lettura complessiva dell'intero compendio probatorio a dimostrare che gli elementi a carico dei prevenuti sono dotati di tale certezza e intrinseca valenza indicativa da perdere l'ambiguità che avrebbero, se isolatamente considerati, ricomponendosi in un quadro unitario che consente l'attribuzione ad entrambi gli imputati del delitto continuato ascritto in rubrica.

I dati che valorizzano, in chiave dimostrativa, la colpevolezza dei concorrenti nel reato di cui all'art.323 c.p. sono i seguenti:

1) Analogia del procedimento n.1217/05 cd Poseidone e del procedimento Why Not, che conduceva ad individuare tra gli obiettivi investigativi i medesimi protagonisti ed, in particolare, le odierne PPOO e le relative utenze.

In proposito lo stesso Genchi evidenziava i *numerosissimi aspetti attinenti al collegamento tra le due indagini*, di talché – *su conforme disposizione del Pubblico Ministero (dr. Luigi De Magistris), impartita anche al consulente finanziario dr. Piero Sagona* – si utilizzavano nelle prime fasi dell'attività trattamentale le acquisizioni dell'indagine Poseidone, in particolare lo sviluppo dei dati di traffico dell'utenza 03358118091 dell'apparecchio Nokia 9300 del Saladino (v. pag. 20 ss., allegato 053 cit.).

Invero il proc. *Why Not* formalmente aveva diverso oggetto, posto che riguardava l'illecita gestione di risorse pubbliche nel *settore economico*

ovvero dei servizi *demandati al governo regionale, d'informatizzazione ed innovazione tecnologica, nonché del lavoro interinale*, mentre il proc. *Poseidone* concerneva il *settore ambientale* ovvero attività delittuose in materia di rifiuti, depurazione delle acque e danni all'ambiente (*cfr* provvedimento di archiviazione GIP Salerno, pag.24 ss).

L'analogia atteneva al *modus operandi* (indebita gestione di sovvenzioni/ finanziamenti destinati alla Calabria, pilotando appalti e commesse), sicché il distinto procedimento *Why Not* aveva gli stessi soggetti attivi, con ruoli istituzionali politico/amministrativi, e figure di *necessario collegamento per conseguire i finanziamenti concordati.*

2) ***Decisività nell'orientamento dell'indagine,*** alla ricerca delle utenze di cui acquisire i dati di traffico, ***delle dichiarazioni di Caterina Merante,*** *rendendo famosa la società a lei riconducibile (per l'appunto Why Not), con il battesimo giornalistico del procedimento* (*cfr* allegato 053, cit.; esame imputati in atti).

La Merante, come sopra detto in relazione al capo B), in data 26.3.2007 rendeva il De Magistris - procedente all'escussione - depositario d'informazioni dirimenti su conoscenze politiche del Saladino, con specifico riferimento al Gozi Sandro di San Marino, alle altre persone "vicine all'onorevole Prodi", menzionando altresì Giuseppe Pisanu ("*...Caterina Merante, poco prima che fosse revocata l'indagine Poseidone, ricostruì in modo preciso alcuni nominativi, facendo anche il nome di Prodi, ma in particolare concentrandosi su alcuni suoi stretti collaboratori...Piero Scarpellini, Gozi Sandro, Pietro Macrì della zona di Vibo Valentia e una serie di persone che curavano il collegamento tra il*

ruolo che Prodi aveva a Bruxelles e il suo ruolo in Italia..."; "*...la Merante mi disse chiaramente, appunto, di tutta un'area di personaggi che ruotavano, erano nell'entourage stretto del Presidente del Consiglio...*", *cfr* pagg.13 e 54 esame De Magistris 9.5.13).

Ed è appunto ai *politici* ed agli *uomini delle istituzioni* che si riferivano le circostanziate dichiarazioni dell'imprenditrice su presunte truffe e corruzioni nella gestione di fondi pubblici statali, in un "coacervo di rapporti finanziari" già affidato dall'imputato De Magistris agli approfondimenti del dr. Sagona.

3) Ruolo assunto da Antonio Saladino, correlato all'urgenza delle acquisizioni.

Trattasi dell'indagato definito *"deus ex machina"* dell'articolato contesto delittuoso oggetto dell'indagine *Why Not*. La sua centralità rendeva assolutamente prioritaria l'acquisizione dei dati di traffico dell'utenze dei parlamentari calabresi e operanti nella Capitale, già rilevabili nei reperti in sequestro, e degli apparecchi IMEI e SIM con cui intratteneva comunicazioni indizianti secondo le prime informazioni rese dalla Merante ("*...Il punto era individuare rapporti di Saladino su Roma. Quindi, il dictat del Pubblico Ministero è: "noi dobbiamo individuare tutti i rapporti Saladino su Roma...*" *cfr* pag.16, esame Genchi 31.01.14).

4) Perenzione dei dati di traffico ex art.132 D.L.vo 196/03. Fin dall'avvio dell'indagine *Why Not* si palesava l'urgenza d'acquisire i tabulati dei parlamentari in contatto "diretto o indiretto" con Saladino - eludendo le guarentigie costituzionali, correlate a lungaggini ed eventualità di dinieghi

da parte della Camera d'appartenenza - onde scongiurare il rischio *di non poter adeguatamente riscontrare fatti, rapporti, circostanze riferiti dalla Merante con tecniche d'indagine telefonica entro i limiti temporali di soli 24 mesi fissati dalla legge* (pag.18 allegato 53 Genchi).

"...La rapidità si è posta come l'unica, possibile soluzione investigativa per verificare, riscontrare ed eventualmente approfondire le dichiarazioni della testimone ....era determinante far presto, acquisire quanti più dati possibile, sulla eterogenea e vastissima articolazione che ruotava intorno ad Antonio Saladino...la rapidità era fra le direttive principali di esecuzione dell'incarico..." (allegato n.53, confermato all'esame dibattimentale, pagg.86-87).

5) Specifica individuazione delle figure istituzionali da "monitorare" - con le tecniche d'indagine telefonica, affiancate dagli accertamenti bancari del CT Sagona - comunicata dallo stesso De Magistris all'ausiliario, nell'immanente urgenza di provvedere all'incameramento di dati.

Quale ulteriore riprova della circostanza che il consulente Genchi fosse in possesso delle informazioni contenute nelle rubriche dei due apparecchi cellulari del Saladino, va considerato che - delle oltre 2.000 riportatevi - il CTU sollecitava l'acquisizione dei tabulati telefonici soltanto per 167 utenze e 14 apparati IMEI, con un criterio di scelta evidentemente non casuale, posto che v'erano comprese le utenze di Sandro GOZI, Piero SCARPELLINI, Francesco DE GRANO, Pietro MACRI' - citati da Caterina MERANTE come vicini all'area dell'on. PRODI – e di altri intestatari in corso di identificazione ma con indirizzo in Piazza Montecitorio, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Partito

della Margherita, rientranti a pieno titolo nell'obiettivo dell'indagine (v. retro capo C).

Nell'evadere l'incarico nei termini specificati, l'ausiliario seguiva precisi "imputs" provenienti dal PM De Magistris ("*...Saladino si muoveva su Roma in raccordo con soggetti di San Marino, che non era solo un punto di riferimento geografico, ma veniva considerato nelle indagini in maniera significativa proprio come un punto di riferimento finanziario* di *quella che, nel carteggio, veniva definita come "Loggia" omonima...*", *cfr* esame Genchi 31.01.14, pagg.14-15)

Ed ancor più significativa la selezione delle SIM dalla *Rubrica per Tonino*: nonostante la copiosità del materiale cartaceo, il CT Genchi formalizzava nella *Relazione n.1* la richiesta di acquisizione tabulati per sole 10 utenze (a parte le due SIM e le due IMEI di Saladino) e per la metà riferibili all'onorevole Pisanu, come detto al capo A) dell'imputazione, scelta quanto mai accurata e conseguentemente non casuale ma orientata.

6) Importanza d'accedere prontamente alla Rubrica cartacea di Saladino ed alle registrazioni contenute negli apparecchi.

Una volta selezionati – tra gli altri - Gozi per gli espliciti riferimenti della Merante, Prodi e Rutelli per la stretta vicinanza a quest'ultimo, Mastella per le presunte faccende clientelari proiezione del "trasversalismo politico" del Saladino, Gentile e Minniti per l'inserimento nel contesto regionale di destinazione dei finanziamenti pubblici oggetto di truffe e corruzioni, il Ministro dell'Interno Pisanu per supposte compiacenze e raccomandazioni a fronte di segnalazioni degli appartenenti delle FFOO, è assolutamente inverosimile secondo *l'id quod plerumque accidit,* che non fossero questi

soggetti tra i primi - tutti in contatto telefonico con il *deus ex machina* del contesto criminoso - ad essere ricercati nei reperti in sequestro.

L'esame visivo e manuale delle rubriche degli apparecchi, ancor prima della documentazione inserita nel faldone consegnato il 21.3.2007 al Genchi, non poteva ragionevolmente essere rinunciato riguardo ai parlamentari senza procedere all'immediato scorrimento delle registrazioni, giammai limitandosi ad un'ispezione "esterna" ed al solo rilievo di IMEI dei palmari e relative SIM GSM.

L'*uomo medio* o agente modello ne avrebbe operato subito un'analisi preliminare e diretta, tanto più se guidata ed orientata al rintraccio di bersagli specifici, sia pure tra innumerevoli riferimenti. E nel caso di specie, per ognuno dei parlamentari ricercati, si trovava un riferimento specifico nelle annotazioni del Saldino alle generalità ed alla carica di onorevole ovvero riferimenti puntuali ai rispettivi incarichi istituzionali (così per Gozi "aria Schengen").

Tale assunto conclusivo può essere affermato e sostenuto in base a dati così elementari, e di comune esperienza, da vincere le affermazioni circa le ispezioni solo "esterne" delle rubriche , non conoscitive del loro contenuto e circa la riserva di ogni valutazione all'esito delle operazioni di caricamento, sviluppo, incrocio degli inserimenti telematici nel sistema operativo Teseo, stante il contesto di assoluta urgenza delineatosi.

7) Preziosità delle informazioni ricavabili dalle memorie di IMEI e SIM del Saladino e dai suoi appunti, sovente evidenziata dal Genchi e inattendibilmente confutata *ex post* - ovvero nel corso del dibattimento - rispetto alle originarie relazioni riepilogative redatte (retro, capo A).

8) Mancata datazione della duplice relazione illustrativa dei cellulari Nokia 9300 e Nokia E61 sequestrati ad Antonio Saladino.

L'elaborato in questione, contenente foto e descrizione degli apparecchi cellulari con relative registrazioni, attesta il *recupero dei dati in memoria con delle accortezze volte ad impedire la cancellazione accidentale degli stessi dati,* rileva il numero della SIM inseritavi, *il messaggio iniziale di accensione visualizzato, le ultime chiamate rimaste in memoria* (riportando nominativi e corrispondenti numeri telefonici, non ancora cancellati), *le ultime chiamate effettuate in ordine cronologico decrescente, gli ultimi SMS ricevuti nella memoria SIM e nella memoria del telefono* (riportati testualmente per intero), *i messaggi recuperati da pregressa cancellazione, una nota "Banca need", i tempi di utilizzazione del terminale cellulare GSM, l'assenza di immagini dalla memoria della fotocamera.*

Trattasi di operazioni volte al "congelamento" delle ultime informazioni rimaste in memoria negli apparecchi, ontologicamente collegate al primissimo esame dei reperti in sequestro nell'immanenza della ricezione, prima di restituirli al PM in data 27.3.2007, quale raccolta di dati non rinviabile onde conservare e sviluppare registrazioni di primaria importanza investigativa. Dunque è il tenore stesso della duplice relazione "X" - destinata al PM De Magistris - a denotare l'analisi immediata degli apparecchi considerate le rilevazioni dettagliatamente riportate dal Genchi nelle relazioni, accedendo anche alle rubriche ed alle numerazioni riferite nominativamente ai parlamentari.

Assolutamente smentito, viceversa, possa trattarsi di una "bozza" o "modulo" di relazione *con una precisa predisposizione di spazi da*

completare, ancora in fase di redazione, che sarebbe stata ultimata solo a conclusione dell'incarico con il report delle ricorrenze da incollare alla fine (*cfr* parte III, memoria conclusiva 17.9.14).

Piuttosto, come evidenzia l'oggettività dell'elaborato, è una relazione "completa" al pari delle altre depositate, senza numero né data per il precostituito disegno criminoso volto a dissimulare l'immediato accesso alle registrazioni del Saladino ed alle utenze dei parlamentari rinvenute negli apparecchi. Prova ne è che lo stesso Genchi scriveva alla fine delle relazioni "X" sub punto ***1.23 Conclusioni e prospettazioni investigative: Per le ulteriori considerazioni si rinvia all'esame delle elaborazioni di traffico dell'IMEI e delle SIM oggetto della presente relazione. Gli elaborati di traffico saranno depositati con separata relazione, che compendierà in modo analitico l'esito delle presenti risultanze. Palermo, XX-XX-XXXX***

Il rinvio recettizio ai tabulati ed al relativo esame, da depositare nel prosieguo con "separato" elaborato, attesta inconfutabilmente la compiutezza della duplice relazione "X", ultimata e completa senza doversi incollare alcun *report* delle ricorrenze di traffico, oggetto di distinte e *future relazioni* (il *work in progress* reclamato dal Genchi dimostra, piuttosto, che quella in esame è la relazione primigenia, d'avvio della sequenza cronologica successiva, dal 29.03.2007 in poi). Che tale schema operativo fosse *comune all'attività svolta dal Genchi* secondo i facsimili estrapolati dalla difesa per altri incarichi - es. "Toghe Lucane" dello stesso PM De Magistris – non depone affatto a discarico, potendo al contrario significare che non soltanto in *Why Not* ma anche in altri procedimenti, con analoghe implicazioni, si predisponessero intenzionalmente *le relazioni*

sull'esame dei cellulari sequestrati senza riferimenti idonei a individuarne l'esatta collocazione nel tempo, onde impedirne il rintraccio. E tali conclusioni, fondate su dati testuali ed incontrovertibili, prescindono dagli accertamenti del tecnico Bernaschi sulla creazione datata 23 e 24 marzo 2007 dei files progressivi T01MLW e T01MLX con accesso dalla postazione c.d. PCBIAGIO\\genchi, notoriamente in uso al CTU.

9) Disponibilità delle trascrizioni delle intercettazioni Mastella/Saladino, depositate agli atti del PM il 24.03.2007 - come documentato dalla nota di consegna della PG delegata al riascolto - a riprova della conoscenza della SIM dell'onorevole e della dolosa indicazione "in corso di acquisizione", nonché a conferma delle tecniche invasive deliberatamente adottate dagli imputati.

10) Immediato esame e sviluppo delle intercettazioni all'atto della Relazione n.2 del 20.04.2007. A tal proposito lo stesso Genchi riferiva testualmente al PM di Salerno: "*...Torniamo al 20-04-2007, precisando che lo stesso pomeriggio il dr. De Magistris mi ha consegnato i reperti intercettivi delle utenze del Saladino, che aveva portato da Catanzaro. E' stato in quel momento che ho avuto contezza dell'esistenza delle intercettazioni* (*ndr* ancor prima ne ebbe conoscenza il PM De Magistris), *nel prendere in consegna i supporti CD-ROM che le contenevano. Un mio collaboratore ha duplicato i nove CD-ROM ed abbiamo restituito al dr. De Magistris gli originali, che ha riportato a Catanzaro.* ***Il pomeriggio dello stesso 20.4.2007 abbiamo inserito nel sistema i riferimenti sommari delle intercettazioni, richiedendo pure l'acquisizione dei tabulati dell'utenza***

09684193359 della Need &Partners s.r.l., già intercettata e non individuata nella prima relazione del 29.3.2007. (*cfr* pagg.73-74 allegato 053 in atti).

11) Ricezione delle anagrafiche prima della Relazione n.2 datata 20.04.2007, sia per l'utenza Mastella, che per l'utenza riferibile all'onorevole Gentile, pervenute dalla WIND il 26.3.2007 ed il 6.4.2007 e dalla TIM in data 19.4.2007 (v. *retro,* capi D -E).

12) Aperta violazione delle guarentigie costituzionali nella vicenda in danno dell'onorevole Pittelli, prospettando prima nella *Relazione n.8* la riferibilità al senatore dell'utenza intestata a terzi (Salvatore Domenico Galati) e l'inutilizzabilità processuale dell'attività captativa pregressa, oltreché le preclusioni afferenti l'acquisizione dei tabulati, per poi procedere con la *Relazione 9* alla condotta criminosa preannunciata, in assenza di autorizzazione preventiva. La consequenzialità degli eventi denota in maniera eloquente la pervicacia che connotava l'indebita acquisizioni dei tabulati dei parlamentari, posto che gli imputati rassegnavano dinanzi al Tribunale per il Riesame *anticipazioni di sintesi sulle risultanze acquisite* formalmente improntate al rispetto delle prescrizioni vigenti e poi, nel procedimento principale *Why Not*, proseguivano l'elaborazione dei dati di traffico svincolati dalle medesime anticipazioni e dall'osservanza delle norme di legge.

13) Condivisione del modus procedendi PM/ausiliario, l'uno dominus delle indagini in assoluta autonomia quanto a scelte investigative,

puntualità delle deleghe, strategie da perseguire, l'altro come massimo esperto informatico, creatore di un sistema operativo di indubbia efficienza e decisività, già dimostrata diffusamente in udienza, accreditata ancor prima dalle esperienze professionali note, di spiccato intuito investigativo. E della condivisione d'intenti e piena cooperazione tra gli imputati, invero, non si ha motivo di dubitare, dissentendo dalla prevalenza dell'ausiliario (padrone delle indagini) addotta dal PM di udienza nelle sue conclusioni e smentita da tutte le emergenze processuali.

Del carattere peculiare della collaborazione col Genchi parla lo stesso De Magistris al PM di Salerno nel procedimento ex art.11 c.p.p.: *Genchi ha quest'abitudine di lavorare, che prima che deposita l'informativa....la consulenza finale, trasmette di volta in volta - proprio perché il pubblico ministero è il titolare,* ***dirige le indagini preliminari e dev'essere costantemente informato*** *- lo informa non solo attraverso mezzi di comunicazione riservati, come possono essere e-mail, o anche a mezzo comunicazioni.....per esempio Skipe, che sono difficilmente intercettabili anche da parte di terzi, soprattutto da parte di terzi, quindi comunicazioni molto riservate quando bisogna mantenere il massimo della riservatezza, ma anche attraverso appunto relazioni.....no relazioni, appunti preliminari e informali. A dimostrazione dei collegamenti strettissimi con le persone coinvolte nella vicenda Poseidone....(cfr* verbale d'interrogatorio reso in data 20.11.2007, allegato ad esposti Pittelli depositati il 28.5.2013, acquisiti su accordo delle parti).

Il medesimo imputato all'esame reso il 9.5.2014 ha ribadito che il rapporto con il CTU Genchi era caratterizzato da "*...attività di collaborazione continua e assidua, scambi di vedute informali, per fare il punto della*

situazione..."; ha evidenziato, quanto al proprio ruolo, "*...**avevo un obiettivo investigativo da raggiungere e l'individuazione delle utenze che mi venivano sottoposte era una scelta autonoma del dr. Genchi ovviamente nell'ambito del mandato consulenziale; poi alla fine il titolare delle indagini è il PM, cioè ognuno aveva un pezzo d'indagine, cioè l'unico che aveva la conoscenza del termine ero io, salvo i dati di tipo esclusivamente tecnico...***".

E ancora, nel corso del suo esame Genchi ha dichiarato "*...sia chiaro, cioè, il pilota era il Pubblico Ministero, io ero il navigatore... ma chi stabiliva cosa fare e cosa non fare era il Pubblico Ministero...*" (cfr. pag. 71 e segg. udienza del 6.12.2013) ed il De Magistris, a conferma del dato, ha puntualizzato a sua volta: "*...io semmai interloquivo con il dottore Genchi sui filoni investigativi...* " (pag. 94 esame ud. 9.5.2014).

Da menzionare, a tal proposito, anche la deposizione a discarico del maresciallo Luigi Musardo, delegato dal PM De Magistris a svolgere indagini nel procedimento cd. *Toghe Lucane*, mentre erano in corso le indagini *Why Not*. Il testimone ha evidenziato che alle riunioni operative il CT Genchi aggiornava diligentemente il PM sullo stato delle indagini, a riprova delle interazioni informali e del confronto periodico prescelti, a prescindere dai resoconti e dalle indicazioni inserite negli atti depositati ("*...Spesso e volentieri mi ricordo che il dott. Genchi è venuto anche a Catanzaro e di conseguenza il dott. De Magistris chiamava anche me a partecipare a queste **riunioni investigative**, nel corso delle quali si discuteva dell'attività in corso, insomma, o di quello da fare o di quello che si poteva fare...* " *cfr* pag.61 trascrizioni udienza16.10.2013).

Parimenti indiscussa la direzione ed il controllo di tutte le operazioni della C.S.I. costantemente attuati dal Genchi (v. dichiarazioni collaboratore Massimo Sanfilippo), che esaminava personalmente e prontamente informazioni importanti quali quelle contenute nei supporti informatici ritirati dalle aziende telefoniche (v. deposizione Mezzatesta), a smentire la "surroga" o "delega" riferita a collaboratori e relative postazioni telematiche, pur prospettata dall'imputato (*cfr* esame imputato Genchi 6.12.13 pagg.33, 38 e 41).

Sono emersi, per riassumere, ruoli comprimari e complementari, denotati da scelte operative precipue e puntuali, raggiungimento di perfette intese esecutive all'esito di frequenti riunioni, scambi informali quotidiani, ben oltre la mera recezione - da parte del De Magistris - delle relazioni *scritte* propositive o riepilogative del Genchi, cui seguivano conformi decreti attuativi.

Inattendibile è la buona fede del PM De Magistris afferente le sollecitazioni del CTU su autorizzazioni da chiedere ai rami del Parlamento: è stata addotta, in particolare, una leggerezza nell'esame della *Relazione n.8* che invero, consideratene la chiarezza espositiva, l'eloquenza e la completezza argomentativa, non sarebbe sfuggita nel suo compiuto tenore finanche ad un Sostituto Procuratore di prima nomina, pur nei tempi incalzanti connessi alla udienza fissata innanzi al Tribunale per il Riesame.

E, per superare la fragilità dell'argomento speso, il De Magistris ha dovuto sostenere in udienza di non aver letto compiutamente l'elaborato riepilogativo, che pure depositava al Tribunale per il Riesame ("...*mi arrivò addirittura la mattina e io l'andai a depositare immediatamente...*", pag.13 esame 9.5.14; "...*ricordo che già il giorno prima, ma forse*

addirittura la stessa mattinata, fui molto insistente telefonicamente con il Dottore Genchi perché ero molto ovviamente preoccupato..." cfr pag.55; "*...non la lessi in quel momento nemmeno..... la lettura approfondita la feci immediatamente dopo, altrimenti andavo fuori termine con le procedure di riesame...c'avrò dato una scorsa, ma lettura approfondita sicuramente no ... ho visto che si trattasse delle persone oggetto della procedura...*" pag.56; "*...ho dato uno sguardo e l'ho depositata perché per me la cosa fondamentale era cercare di non avere un annullamento in Tribunale del riesame...*" pag.80).

Il tutto a contrasto con un particolare affatto trascurabile: riepilogate le risultanze d'indagine al Tribunale del Riesame, in pari data il CT Genchi con la *Relazione n.9* e lo stesso De Magistris con relativo decreto procedevano all'acquisizione dei tabulati proprio per quell'utenza di Salvatore Domenico Galati che avevano detto intangibile nella *Relazione n.8* per uso promiscuo e di fatto da parte dell'onorevole Pittelli.

Degne di nota anche le aperte "rivelazioni" confessorie contenute nella *Relazione n.8* - contestuali alle segnalazioni concernenti pregresse acquisizioni di tabulati non autorizzate per Prodi e Gozi - poiché coerentemente e strategicamente seguita *ex post* da missive apparentemente correttive, e-mail di sollecito rivolte al Genchi (v. esame De Magistris) e segnalazioni ulteriori promananti dallo stesso PM, smentite proseguendo nell'illecita trattazione/elaborazione dei dati di traffico dei parlamentari già acquisiti, fino all'ultimo elaborato propositivo n.18 del 17/09/2007 ed all'avocazione del procedimento. Tant'è che anche le Relazioni n.13, 14, 16, 17 - seguite dai relativi decreti del PM - porteranno all'acquisizione di tabulati per altre 19 utenze e 11 codici IMEI in base ai dati di traffico

dell'utenza del ministro Mastella, che gli imputati continuavano ad elaborare, a conferma che a loro interessasse "la conoscibilità" dei tabulati di quell'utenza come obiettivo immediato e principale (dolo intenzionale)

Ebbene, il quadro composito così delineato, benché strettamente indiziario, depone in termini incisivi e concludenti per la responsabilità dei concorrenti nel *reato proprio* secondo il percorso logico argomentativo che **inizia** dal collegamento delle indagini Poseidone/Why not, **passa** attraverso la selezione delle utenze dei parlamentari e l'effettiva conoscenza delle memorie degli apparecchi sequestrati al Saladino e della Rubrica Per Tonino ad esse riferite, **termina** con l'acquisizione delle SIM notoriamente riferibili ai parlamentari e con la conoscibilità dei dati di traffico acquisitine.

Sicché la prova della collusione tra il PM DE Magistris e il CT Genchi - ossia che abbiano perseguito pervicacemente l'obiettivo immediato e finale di realizzare la conoscibilità dei dati di traffico dei parlamentari, non chiedendo l'autorizzazione alla Camera d'appartenenza pur di acquisire *con urgenza* i tabulati, viene desunta non da meri sospetti o illazioni, ma proviene da un contesto univoco, comprovante l'intesa raggiunta e la messa in atto di una violazione comune e consapevole delle disposizioni di legge.

Viceversa le difese, per confutare la decisività degli indizi raccolti, propongono una lettura frammentaria e parcellizzata di ogni singola emergenza processuale, sostenendo il duplice assunto negativo per cui non v'è prova di una verifica tempestiva delle anagrafiche, né dell'analisi dei reperti sequestrati al Saladino ed è comunque indimostrato il dolo o smentito da avvertimenti e segnalazioni degli imputati, ampiamente

sconfessati dall'operato successivo, protratto nell'illecita acquisizione ben oltre l'ultima relazione riepilogativa n.12 del 25.7.2007 e con indubbie conseguenze lesive per le PPOO.

Ancorché pacifico che i tabulati siano strumenti d'indagine meno invasivi rispetto alle intercettazioni di comunicazioni, basta porre l'accento sull'impiego fattone dagli imputati nel procedimento Why Not per comprenderne l'insidiosità rispetto all'esercizio delle funzioni parlamentari, presidiato dalle norme costituzionali.

A tal proposito sono eloquenti le testuali esemplificazioni del Genchi: "*...Il processo penale è fatto di persone fisiche, di soggetti, a cui poi si collegano le utenze, le condotte, i telefonini, le e-mail, gli spostamenti, i viaggi aerei, le carte di credito, i conti bancari, tutto ciò, tutto l'orpello diciamo che poi confluisce nella formazione della prova, che può essere documentale, logica. Poi, si vedrà, sulla base di quelle che sono le risultanze, che tipo di prova si può utilizzare, mettendo insieme con un procedimento informatico, tutti questi elementi.* ***Il mio lavoro era niente altro che questo. Niente altro che questo.*** *Quindi, non potevo incidere sul contenuto documentale dei dati acquisiti, non potevo incidere sul contenuto testimoniale, non potevo incidere sul contenuto delle intercettazioni che venivano assegnate alla mia analisi, non potevo incidere sul contenuto dei tabulati che contenevano dati statici, che non potevano essere modificati.* ***Io potevo solo metterli insieme, ed aiutare ad interpretarli, leggendoli in modo unitario, come il cervello umano non può fare,*** *perché se uno legge un verbale di interrogatorio anche lungo, alla fine ci razionalizza. Ma,* ***se uno*** *ha una testa di tabulati, e* ***vuole vedere se quel giorno quello era là, se non c'era, se era fuori, se si è incontrato o se non si è incontrato, se non ha un supporto di***

elaborazione di quel dato, non riuscirà mai a farlo... *(cfr* pagg.14-15, trascrizioni 31.01.14).

La "lettura unitaria" e combinata delle risultanze, nei termini illustrati, rispondeva alle puntuali direttive impartite dal PM De Magistris, il quale era era "dell'idea" che "*...l'analisi dei tabulati, la sua elaborazione dovesse andare di pari passo con l'analisi dei flussi economico finanziari, intrecciando movimentazioni con i tabulati telefonici* e *veniva sempre detto al dottor Sagona e al dottor Genchi di collaborare e lavorare a stretto contatto, pur nella riservatezza più assoluta con la polizia giudiziaria delegata...*" (così pag.24, esame De Magistris 9.5.14).

Ne discende la preordinazione di tecniche d'indagine telefonica tanto più incisive ed invasive, quanto più efficaci a tracciare spostamenti e contatti degli onorevoli presi di mira, sviluppandone la rete di comunicazioni.

Invero gli imputati nel corso del loro esame - contrariamente alle premesse investigative da loro stessi illustrate - hanno cercato finanche di sminuire l'interesse per le odierne PPOO, sostenendo che molti degli onorevoli "attenzionati" non fossero affatto di specifica rilevanza investigativa, primo tra tutti il ministro Pisanu.

Così Genchi, per il quale "*...Pisanu non era il soggetto in indagine...nemmeno lontanamente, perché tutto era avvenuto in danno di Pisanu...*" (pag.21, trascrizioni esame 6.12.13); "*... bisognava individuare, nei rapporti del Saladino, se vi era stato quell'aspetto - diciamo - di ritorsione nei confronti del Ministro Pisanu, perché Saladino non era risultato aggiudicatario dell'appalto sul voto elettronico...*" (pag.33 trascrizioni cit.).

Così parimenti De Magistris che - a domanda del difensore sulle "attenzioni investigative" riservate agli onorevoli - ha dichiarato *"...Pisanu non è stato mai oggetto di nessun tipo di attività investigativa ... nemmeno lontanamente lambito da alcun tipo di iniziativa giudiziaria; lo stesso Gentile, il cui nome credo compaia in qualche verbale, probabilmente della Merante, in quell'indagine non è stato mai oggetto di attività investigativa; il nome di Minniti esce in qualche verbale.....ricorre in alcuni aspetti ed è uno dei nominativi su cui poi non si è avuto modo ovviamente di fare nessun tipo di approfondimento perché dell'indagine poi non sono stato più titolare; Rutelli emerge nelle dichiarazioni di Caterina Merante e anche nell'agenda di Saladino stavano dei riferimenti di persone sicuramente collegate a Rutelli, non so se anche di Rutelli..."* (*cfr* pag.39, esame De Magistris 9.5.14).

Orbene, a riprova della contraddittorietà ed inattendibilità delle asserzioni rese, si rammenta che proprio la Merante, "braccio destro di Saladino", aveva additato specificamente al PM, in quei verbali trasmessi al Genchi, sia Pisanu che gli altri onorevoli di cui ai capi d'imputazione.

Ne dà conto specificamente l'audizione del 26 marzo 2007 allorché la dichiarante, richiesta di chiarire *"...di quale area politica fossero le persone segnalate..."* rispondeva al De Magistris: *"l'area, comunque, era quella dell'UDC. A livello nazionale mi vengono in mente in particolare, i suoi rapporti, a vario titolo con il senatore* ***Giuseppe PISANU*** *Ministro dell'interno nel precedente governo, con l'europarlamentare Lorenzo CESA attuale segretario nazionale dell'UDC, con l'onorevole Maurizio GASPARRI già Ministro del precedente governo, con l'onorevole Gianni ALEMANNO già Ministro del precedente governo, con l'onorevole*

Francesco RUTELLI *attuale vice Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'attuale Ministro della Giustizia* ***Clemente MASTELLA,*** *... con il vice Ministro dell'interno* ***Marco MINNITI,*** *....*"(pag.57 del verbale, v. produzione difensiva 9.5.2014). E ancora, alla domanda "*...sa dire della LOGGIA di SAN MARINO?...*", *la Merante spiegava: "...ho sentito definirla LOGGIA di SAN MARINO dalla stampa in queste settimane, invece sapevo che esisteva il cd "comitato d'affari" di san Marino al quale il SALADINO era legato .... mi risulta che ne facciano parte, anche avendo assistito a delle conversazioni telefoniche,* ***tale GOZI****, Francesco DE GRANO, Marinella DE GRANO, tale SCARPELLINI....*" (*cfr* pag.63 verbale cit.); "*...****Il figlio dell'ex ministro dell'Interno PISANU è stato fatto assumere da SALADINO nella società GETRONICS.*** *Il SALADINO ha ottenuto, con OBIETTIVO LAVORO, l'assunzione di personale presso numerose prefetture, in diverse parti del territorio nazionale...*" (pag.64); "*...CORRIAS era il segretario particolare dell'allora* ***Ministro dell'Interno PISANU****, e so essere molto legato al SALADINO il quale a lui si rapportava anche per i rapporti con l'allora Ministro.* ***I rapporti tra PISANU e SALADINO sono poi divenuti molto stretti...***" (pag.66).

E tanto più pretestuoso è il tentativo di distogliere l'attenzione dall'interesse riservato alle PPOO laddove si consideri che in sede di controesame dibattimentale entrambi gli imputati hanno negato preventive intese su come trattare eventuali utenze di parlamentari in cui si fossero imbattuti, mentre in diversa fase ed in altra sede lo stesso De Magistris asseriva d'aver detto al Genchi che quando ne avesse avuto contezza *doveva farne un'espressa segnalazione*; di avergli espressamente indicato la ricorrenza di possibili *situazioni che imponessero l'adozione di cautele e*

procedure differenziate; d'aver rappresentato al CTU che potevano scaturite utenze verso le quali avevano degli obblighi istituzionali, in particolare quelle dei parlamentari; di avergli raccomandato, *trattandosi di attività estremamente delicata*, non solo il massimo scrupolo nel caso si imbattesse nei soggetti protetti, ma d'aver aggiunto di *prestare particolare attenzione nel caso comparisse, per esempio, un ufficio potenzialmente attribuito a una persona che godeva delle guarentigie*; d'aver detto, dunque, *di verificare bene e in modo scrupoloso prima di chiedere il tabulato....* " (v. pag.71 esame 9.5.14; memoria ex art.415 bis pagg. 5- 8 ed audizione dinanzi al Copasir 30.01.2009 pagg.32 ss. in atti).

Risulta dunque smentito che l'indagine *Why Not* abbia riguardato i sopracitati parlamentari solo di rimando (Pisanu come mera PO e gli altri onorevoli come interlocutori "indiretti" del Saladino), a dimostrazione che il fine principale perseguito NON fosse la ricerca della prova, bensì l'uso strumentale delle tecniche d'indagine telefonica in danno dei parlamentari ed a fini privati, d'inserimento nel cd. *Archivio Genchi* e d'ulteriore trattamento non autorizzato.

Ciò in linea con le intese raggiunte fin dall'avvio del procedimento, sintomatiche del concorso di persone nel reato (ha affermato all'uopo De Magistris: "*.....prima di dare l'incarico, cioè nel momento in cui ho dato l'incarico, abbiamo parlato a lungo, gli ho illustrato insomma quali erano le posizioni più rilevanti su cui si doveva concentrare ..... non potrei escludere che abbia dato un elenco...*", *cfr* esame 9.5.14, pag.46).

La compartecipazione delittuosa ed il ruolo primario assunto dal PM trovano altresì riscontro indicativo nel monito, rivolto al Genchi, di non arrestarsi di fronte a implicazioni di sorta (ancora De Magistris: "*.....la*

direttiva che ho dato sempre in modo chiaro al Dottore Genchi ... che insomma ***non*** *ci dovessero essere ambienti che* ***non*** *dovevano essere in qualche modo, come dire, sfiorati dalle indagini ..... Io ho messo la cornice che era la cornice dei fatti su cui stavamo investigando, su alcuni nominativi e l'obiettivo investigativo era quello di rafforzare l'individuazione di reato che io stavo già ricostruendo, finanziamenti europei, truffe, corruzioni e soprattutto sodalizi criminali quindi un'associazione a delinquere che in qualche modo gestiva, avendo un'unità centrale in Calabria, una serie di finanziamenti europei..." cfr* pag.26 esame cit.)

La logica comune, dunque, era quella di procedere senza rispettare le garanzie per cariche parlamentari, affatto sconosciute, e di giustificare *ex post* le violazioni che fossero emerse facendole passare per un *error in procedendo* così eclatante da denotare la buona fede e comunque tale da poter essere sanato con una ratifica successiva, rinviabile ad oltranza.

E' in questa duplice direzione che si sono difesi *in extremis* gli imputati al processo. Sotto il primo profilo, Genchi Gioacchino ha suggestivamente rilevato: "*Bene, io posso capire che i servizi segreti, chi fa attività d'intelligence, possa fare delle attività invasive, intrusive anche in violazione della privacy o delle Leggi a tutela delle guarentigie parlamentari. Ma è mai ipotizzabile che chi per trent'anni ha lavorato in un contesto processuale compia un atto che sa dovere essere, poi, depositato ..... è mai pensabile che una persona con la mia esperienza possa ipotizzare di acquisire il tabulato del Presidente del Consiglio in carica e dirglielo pure e, poi, depositarglielo per farlo iscrivere nel registro degli indagati.....?*", *cfr* pagg.55 ss esame 4.4.14).

Al proposito anche il De Magistris ha espresso le medesime, strumentali perplessità: "*...Noi eravamo una squadra, cercavamo di ricostruire la verità dei fatti e certo non violando la legge e men che mai facendolo poi in modo così sprovveduto...*" (cfr pag.74 esame 9.5.14); "*...Io non ero, insomma uno studente in giurisprudenza, quindi sapevamo che se emergeva il nome di un parlamentare, non potevi acquisire il tabulato.....poi io* ***penso che non si tratta più di un processo penale*** *ma* ***dovrebbe essere proprio radiato ad horas dalla magistratura un Pubblico Ministero che si mette a acquisire, sapendolo, un'utenza di un parlamentare*** *... non è che stai andando a rubare la marmellata in un supermercato dicendo "speriamo che non se ne accorgono", è talmente un dato formale e conoscibile .....non penso possa esistere un Magistrato che consapevolmente acquisisca un tabulato di un parlamentare, sapendo che quello è un parlamentare, poi, se esiste un Magistrato che lo fa, io non l'ho mai conosciuto...*" (cfr pag.71, esame cit.)

Gli argomenti proposti possono risultare suggestivi fuori dall'ambito processuale, ma in tale sede vengono confutati dalle risultanze opposte e contraddetti da premessa, sviluppo, metodologia e scopo dell'indagine Why Not. Invero già dissimulare la riferibilità delle utenze ai parlamentari nelle relazioni propositive del Genchi (salvo che per Gozi, v. *infra*) è stato il primo espediente finalizzato a procedere *contra legem*, sintomatico di un contesto affatto "sprovveduto" ed invece doloso.

Parimenti consapevole ed intenzionale tanto la condotta acquisitiva pregiudizievole, quanto il trincerarsi dietro l'eventualità di una ratifica *ex post*, giammai ottenibile visto l'interesse ***diretto*** rivolto ai parlamentari. Gli imputati, svelato il merito delle indagini nella relazione riepilogativa n.8

del 9.7.2007, proseguivano le elaborazioni prospettando solo strategicamente di adire nel prosieguo le Camere d'appartenenza per l'utilizzo dei tabulati degli onorevoli (così De Magistris, quanto ai solleciti di una relazione conclusiva finalizzata alla richiesta al Parlamento, e Genchi quanto agli esiti inoltrati al PM con la *Relazione 12* del 25 luglio 2007, v. relativi esami del 4.4.14 e del 9.5.14, rispettivamente pag.63 e pagg.11, 57- 59).

Invero sapevano - al di là dell'apparenza giuridica - che avendo operato fuori dall'alveo delle acquisizioni accidentali non fosse ipotizzabile ***"...che uno chiede l'autorizzazione al Parlamento anche in ratifica, perché ci sono diversi precedenti in cui vengono acquisiti i tabulati e, poi, ci sono i dati indiretti..."*** (*cfr* pag.62, esame Genchi 4.4.14; analogamente, esame De Magistris pagg.58).

Piuttosto, è proprio la convergenza delle emergenze sintomatiche di cui ai punti 1-13 che precedono, la rispettiva confluenza in un'ordinata e significativa concatenazione, la contraddittorietà delle asserzioni a discarico, a dimostrare che era in corso il preordinato disegno d'eludere le prerogative costituzionali, di realizzare l'evento del reato, senza curarsi dell'inutilizzabilità processuale dei dati di traffico illegittimamente acquisiti, pur di arrivare a conoscerli.

Dunque gli elementi informativi e conoscitivi acquisiti nella sequenza previamente illustrata, soltanto se presi isolatamente e frazionati, al fine di criticarne la valenza qualitativa individuale nell'ottica difensiva, assumono portata neutra e/o ambigua, riguardando un semplice segmento del fatto.

Viceversa, integrati gli uni con gli altri, coordinati sinergicamente, determinano una chiarificazione univoca delle acquisizioni, tale da integrare la prova logica del fatto di responsabilità degli imputati.

In altre parole, si prospetta quel necessario *complesso di dati che, pur in assenza di una prova diretta di reità, tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducono necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale* (Sez. I, sentenza 09.06.2010, n. 30448; Sez. Un. n. 6682/92). Principi, questi, che già enunciava l'antico brocardo "... *quae singula non probant, simul unita probant...*", come efficacemente ricordato dalla Corte di legittimità.

Il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.

La prova indiziaria, come raggiunta, afferisce tanto alla *condotta* concorsuale, quanto all'*elemento soggettivo* del reato di cui all'art.323 c.p.

Detto reato è stato interessato negli anni da due modifiche normative.

La prima, con la legge 234\97, ha ridisegnato la struttura del reato; la seconda, con la l. 190\12, ha soltanto aumentato la pena edittale (questa modifica, intervenuta in epoca successiva ai fatti per i quali si procede, non assume rilevanza specifica, per il principio del *favor rei* di cui all'art. 2 comma 4 c.p.).

Come precisato da Cass. Sez. 5, sentenza 12226 del 21\10\98 "...*In materia di abuso di ufficio, la novella di cui alla legge 234\97 ha circoscritto l'incriminazione al* ***fatto del P.U. che, in violazione di norme di legge o di***

regolamento, procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale a sé o ad altri o un danno ingiusto, *salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Con l'avverbio "intenzionalmente" correlato al verbo "procura" la lettera della legge intende che la volontà debba essere diretta proprio a cagionare l'evento...*" inoltre "*...**la condotta da prendere in considerazione deve inerire all'esercizio del potere attribuito dalla normativa di base dell'ufficio di cui fa parte il pubblico ufficiale.** E, trattandosi di funzione, cioè di potere attribuito in vista di uno scopo pubblico, che del potere medesimo costituisce la causa intrinseca di legalità, si ha violazione di legge non solo quando la condotta sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, i requisiti richiesti ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine il potere caratterizzato, a differenza dell'autonomia negoziale, dal vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale...*".

Quanto al danno - menzionato nel testo dell'art.323 c.p. senza alcuna aggettivazione, quale evento congiunto o alternativo al profitto - il pregiudizio arrecato ai terzi può, pacificamente, avere anche carattere non patrimoniale; esso, inoltre, non solo deve essere prodotto *non iure* ma deve di per sé essere *contra ius*, ovvero violare una precisa norma giuridica.

Soggettivamente (v. Cass. Sez.5, sentenza 7581 del 5\5\1999; v. anche Cass. Sez. 6 sentenza 729 del 1\12\2003 e Cass. Sez. 6 sentenza 36020 del 24\5\2011) ***l'illecito si configura come reato di evento*** poiché l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare dei poteri inerenti alle sue funzioni ed il danno altrui o l'ingiusto vantaggio patrimoniale debbono

essere, alternativamente o congiuntamente, presi di mira dall'agente e non semplicemente cagionati come risultato accessorio della condotta.

A tanto consegue che la volontà colpevole può assumere solo la forma del ***dolo intenzionale*** e non anche quella del dolo eventuale.

La sentenza Cass. Sez. 3 n.10810 del 17 gennaio 2014 ribadisce i principi già espressi da Cass. Sez. 6 n. 5820 del 9\2\98, affermando che

"*...Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., non è sufficiente né il dolo eventuale - e cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento - né quello diretto -e cioè la rappresentazione dell'evento come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza essere un obiettivo perseguito* - ***ma è richiesto il dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente o obiettivo primario da costui perseguito*** *(sez. 6, sentenza n. 21091 del 24\02\2004, Percoco, Rv. 228811), sicchè l'uso dell'avverbio "intenzionalmente" per qualificare il dolo implica che sussiste il reato solo quando l'agente si rappresenta e vuole l'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o altrui come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta e come obiettivo primario perseguito, e non invece quando egli intende perseguire l'interesse pubblico come obiettivo primario. Da ciò deriva che quando l'evento tipico sia una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell'agente, il quale persegue in via primaria l'obiettivo dell'interesse pubblico di preminente rilievo...si può ritenere che l'evento sia voluto ma non intenzionale...Quando tuttavia manchi l'interesse pubblico e l'evento (illecito) sia conseguenza*

immediatamente perseguita dal soggetto attivo, l'accertamento del dolo (intenzionale) si esaurisce nella oggettiva verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio...Nei casi invece di concorrente verificazione di un evento lecito e di uno illecito, occorrerà accertare quale sia l'evento preso di mira, ossia l'evento desiderato come primario dall'agente, essendo caratteristica del dolo intenzionale quella di agire allo scopo di produrre l'effetto previsto, essendo la direzione della volontà rivolta verso un evento assunto quale scopo finale della condotta. La giurisprudenza di questa Corte ha, in diverse occasioni, percorso tali approdi, avendo recentemente ribadito come, in materia di abuso di ufficio, il dolo intenzionale NON sia escluso dalla finalità perseguita dall'agente, potendosene apprezzare l'insussistenza solo quando il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli interessi privati, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti una mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della condotta illecita (Sez. 3,n. 13735 del 26\02\2013, Pc in proc. Fabrizio, Rv. 254856)..."

Nel caso di specie la condotta (integrata dall'illecita acquisizione dei dati di traffico telefonico di soggetti cui spettava la speciale guarentigia di cui all'art. 68 Cost.) è da ritenersi qualificata soggettivamente da dolo e l'evento (il danno consistente nella effettiva conoscenza e trattamento dei dati di traffico) risulta arrecato intenzionalmente, costituendo il fine iniziale perseguito dagli imputati come "*preciso scopo che il reo si prefigge di realizzare in via immediata e attraverso la violazione di legge*".

L'obiettivo degli imputati non era quello investigativo (mera occasione della condotta) consistente nell'espletamento delle indagini di p.g. ma - disattendendo le norme che delle indagini disciplinano lo svolgimento e

garantiscono la successiva utilizzabilità a fini processuali - era precipuamente quello di conoscere il traffico telefonico dei parlamentari tramite l'acquisizione di tabulati : attività illecita perchè dolosamente inosservante della legge Boato.

Risulta invero provato che gli imputati perseguirono come obiettivo primario quello d'accedere ai dati di traffico dei parlamentari coinvolti nell'indagine, noncuranti di divieti e guarentigie costituzionali; che li acquisirono in violazione delle norme di legge e nella consapevolezza di non potersene avvalere a fini processuali.

La ragione che guidava il comportamento delittuoso era quella d'utilizzare le comunicazioni dei parlamentari - documentate dai tabulati - per "incrociarne" le risultanze e collegare le inferenze di traffico con informazioni bancarie e localizzazioni (secondo l'usuale sistema illustrato in dibattimento per i "comuni" indagati), sì da tracciare contatti, relazioni, movimentazioni degli onorevoli nell'immanenza delle funzioni parlamentari esercitate, lese nella rispettiva sfera esclusiva (**danno ingiusto**); tali elaborazioni (evento perseguito come scopo prevalente, precipuo, finale) avrebbero consentito, oltreché di documentare e archiviare nel sistema *Teseo* il "tracciato operativo" dei parlamentari accusati dalla Merante e dal *trasversalismo politico* del Saladino, d'individuare gli interlocutori più significativi degli onorevoli, i presunti referenti, le figure di raccordo per nuove captazioni.

Gli imputati, dimostrando di non perseguire l'interesse espresso dal rispetto della procedura, si avvalsero dunque del contesto investigativo per conseguire ed elaborare *contra legem* il traffico telefonico dei parlamentari.

Pertanto la conoscibilità dei tabulati delle PPOO - celandone la reale appartenenza delle utenze con intestazioni generiche nelle relazioni propositive, onde aggirare ed eludere il comando normativo - non venne semplicemente rappresentata ed accettata come effetto secondario della condotta posta in essere (*dolo diretto*), bensì perseguita specificamente, da parte degli imputati, come conseguenza del loro operare (*dolo intenzionale*).

La raccolta dei mezzi di prova - relativamente ai parlamentari di spiccato interesse investigativo - venne così ad occupare una posizione assolutamente defilata rispetto alla precisa intenzione di ricevere e decriptarne le ricorrenze di traffico precluse, evento del reato. E la motivazione che guidava gli imputati - facendo di tale evento quello primario del dolo intenzionale - si ricava dai comportamenti tenuti ***prima***, ***durante*** e ***dopo*** la condotta (come ai punti 1-13 dell'elencazione che precede); dall'evidenza delle violazioni, tanto eclatante quanto di pregnanza accusatoria; dalla rispettiva competenza e professionalità, nonché dalle reciproche interazioni; dalla reiterazione e gravità delle violazioni; dai rapporti tra gli imputati ed i soggetti danneggiati, giammai intesi sul piano personale (posto che non v'erano motivi di rancore o di risentimento tra le parti), ma sul piano funzionale nell'esercizio dei rispettivi ruoli, requirente per i pubblici ufficiali, politico/istituzionale per le PPCC coinvolte nell'indagine *Why Not*.

La prova dell'intenzionalità del dolo è dunque desunta secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, ovvero raggiungendo la *certezza che la volontà degli imputati sia stata orientata proprio a procurare il danno ingiusto, certezza non ricavata*

esclusivamente dal comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma che trova conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenziano l'effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali gli indici sintomatici sopra enunciati e riscontrati (v. Cass. sentenze n.41365/06, n.21192/13, n.10810/14).

Ingiusta la condotta, in violazione degli articoli rubricati, e *contra ius* il danno poiché i dati di traffico, già di per sé illecitamente acquisiti ledendo l'intangibilità della sfera d'azione dei parlamentari, sarebbero risultati *tamquam non esset*, per vizio congenito, in base al diritto oggettivo regolante la materia.

Trattasi di prove assunte *contra legem*, affette da inutilizzabilità cd. patologica ai sensi dell'art.191 c.p.p., norma applicabile alle prove "incostituzionali" poiché assunte ledendo i diritti fondamentali ("*...contra Constitutionem...*", secondo Corte Cost. 390\07).

Siffatta categoria "estrema" di inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non è soggetta alle norme in materia di nullità ed eventuale sanatoria ex post (es. con autorizzazione successiva, contemplata per l'ipotesi di intercettazioni accidentali dall'art.6 Legge Boato), né di rinnovazione ex art.185 c.p.p., a differenza dei meri vizi fisiologici o procedurali.

La sanzione, che segue all'acquisizione dei tabulati in assenza di autorizzazione della relativa Camera, colpisce dunque il fatto come rappresentazione della realtà in essi documentata e non soltanto la metodologia di acquisizione; la prova è illegittima in sé, in base al complesso di norme che la disciplinano, **e non può essere ricompresa**

nella diversa categoria concettuale della prova legittima ma irritualmente acquisita.

Tale ultima ipotesi si può, ad esempio, riscontrare nel caso dei tabulati assunti in assenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria; in questo caso, può *validamente intervenire, nello stesso procedimento, un successivo decreto motivato di acquisizione dei relativi dati, in modo da legittimarne l'utilizzazione* (*cfr* Cass. n.33435/06).

Non così nel caso che ci occupa, dove - difettando un'autorizzazione preventiva, esterna al procedimento e rimessa al ramo del Parlamento secondo le previsioni dell'art.4 Legge Boato **e non essendo possibile alcuna successiva ratifica (istituto non previsto per il caso di specie) - *l'autorità giudiziaria*** non avrebbe potuto acquisire la prova e l'attività investigativa era dunque *inutiliter data,* posto che mai avrebbe potuto essere apprezzata ai fini della deliberazione nel dibattimento, ex art.526 c.p.p., per il principio di legalità della prova.

E', infatti, implicita - nella natura stessa del provvedimento ("autorizzazione") rimesso alla Camera di appartenenza - la funzione di rimuovere un ostacolo all'esercizio del potere (quello dell'autorità giudiziaria di procedere a determinati atti di investigazione nei confronti di parlamentari) con la conseguenza che, mancando l'autorizzazione (che non a caso deve essere preventiva), il potere stesso subisce una limitazione effettiva e non può essere esercitato (V. Corte Cost. n.9 del 1970 "*...il procedimento per la concessione della autorizzazione non può non avere regole che si coordinano con il carattere politico dell'atto; e se è vero che viene sospesa l'attuazione dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, è dalla norma costituzionale che l'effetto proviene...*").

L'avere comunque, e dolosamente, espletato l'attività investigativa - nella consapevolezza ex ante di non poterne validare gli effetti e dell'inutilizzabilità patologica che ne sarebbe derivata - attesta come gli imputati non tendessero al corretto svolgimento delle indagini, ma alla raccolta di elementi informativi sui parlamentari tout court.

Peraltro va anche evidenziato che *il dolo intenzionale riguarda soltanto l'evento del reato, mentre gli altri elementi della fattispecie relativi alla condotta, quali la violazione di norme di legge, sono oggetto di dolo generico* (Cass. n.10810/14 cit.; Cass. n.34116/11).

Tale ultima puntualizzazione assume specifico rilievo ai fini della condanna per l'abuso d'ufficio in danno dell'onorevole Sandro Gozi.

Come emerso in dibattimento, gli imputati realizzarono la condotta acquisitiva illegittima dei tabulati dell'onorevole dopo le dichiarazioni accusatorie rese dalla Merante su "Gozi e la Loggia di San Marino" ed alla stregua delle puntuali annotazioni nominative registrate negli apparecchi telefonici del Saladino.

Nelle rubriche e memorie dei cellulari v'erano inequivocabili riferimenti ai compiti istituzionali del soggetto passivo del reato ("*Sandro Gozi– Pres. Comitato Bicamerale sull'immigrazione dell'area Schengen – sgprivate@virgilio.it- Nota (assistente:F. Ioni 3393400577)*") tali da prospettare il maggior rischio della conoscibilità dei dati di traffico di un parlamentare senza l'autorizzazione di cui agli artt. 68 Cost. e 4 Legge Boato. Ciò nonostante per Sandro Gozi, al pari degli altri parlamentari già noti, il PM decretò l'acquisizione dei tabulati, accettando la probabilità di verificazione dell'evento. Una volta divenuta certa la carica di parlamentare (come da e-mail inviata dal medesimo De Magistris al Genchi

in data 22.05.2007), non si arrestò l'azione delittuosa, né si attivarono le procedure volte a disdettare la richiesta di tabulati, ma si decriptarono le risultanze di traffico frattanto ricevute da Genchi, perseguendo lo scopo finale di violare e conoscere le comunicazioni del parlamentare, come per le altre PPOO del presente procedimento.

Lo dimostra la successiva elaborazione delle ricorrenze di traffico con la *Relazione n. 6* del 25.6.2007, dove a pag.5 proseguiva il trattamento dei tabulati di Sandro Gozi attraverso l'esame dei contatti tra l'utenza belga nr. 00324966583634 e quella avente nr.3207404480, riferita all'on. Prodi (v. retro capo C).

La circostanza smentisce la revoca di richieste ai gestori e la mancata ricezione di tabulati addotte dal Genchi.

In particolare, oltre all'incontestato arrivo dei tabulati TIM in data 16.06.2007, è dimostrato anche il recapito dei tabulati dell'H3G per le utenze di Gozi, Mastella, Gentile e Minniti.

Il responsabile dell'azienda Antonio Melorio - escusso all'udienza 17.7.2013 - ha all'uopo documentato, con copia della schermata riepilogativa e fattura, la trasmissione dei tabulati dell'H3G per 181 utenze/IMEI in data 23/04/2007 e di tale circostanza non si ha motivo di dubitare, provenendo da un soggetto terzo, gestore di un servizio di pubblica utilità, vincolato all'impegno di verità assunto come testimone.

Dunque la *conoscibilità illecita dei dati di traffico (intesa come acquisizione di conoscenza)* costituisce il *quid pluris* (evento) che concreta l'obiettivo immediato e finale perseguito dai correi.

Per quanto detto, ricorre anche l'altro profilo richiesto ex art.323 c.p., ovvero la "doppia ingiustizia": ingiusta la condotta (illecita acquisizione

dei dati di traffico) ed ingiusto l'evento (conoscibilità dei dati in difetto della necessaria autorizzazione della Camera di appartenenza dei parlamentari) .

L'autorizzazione preventiva contemplata dalla legge Boato non può ritenersi circoscritta ai soli casi in cui il parlamentare sia intestatario "esclusivo" della scheda telefonica, poiché la guarentigia - per sua stessa natura - deve operare anche nei casi di utilizzazione promiscua ovvero discontinua e saltuaria della scheda "*...volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo....*" (Cass. Pen. sentenza n. 34244 del 9\9\2010).

Nella motivazione della sentenza appena citata, ove vengono riprese le argomentazioni di Corte Cost. n. 390\07, si legge quanto segue.

"...L'autorizzazione preventiva - contemplata dalla norma costituzionale delineata dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003 in attuazione dell'art. 68, comma 3, Cost. - deve trovare attuazione tutte le volte che il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario della captazione: dunque, non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni "dirette"), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia presumersi frequentati dal parlamentare (intercettazioni "indirette"). In altre parole, ciò che conta non è la titolarità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto di indagine...Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è

illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento non riguardi terzi o che utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi (Corte Cost. 390\2007)...Nel caso delle intercettazioni fortuite, invece, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio - o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti di un membro del Parlamento - resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto, che non consente all'autorità giudiziaria di munirsi previamente del placet della Camera di appartenenza (Corte Cost. 390\2007)... In proposito la Corte Cost., con due successive sentenze (n. 113 e n. 114 del 2010) ha evidenziato che in presenza di una attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, la verifica della occasionalità delle intercettazioni deve essere "particolarmente stringente" soprattutto qualora dalla attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione tra il soggetto intercettato ed il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non potendosi escludere, in questo caso, un "mutamento di obiettivo" da parte della autorità giudiziaria (Corte Cost. sentenza 113\2010)... ".

Da quanto detto consegue che tutte le utenze riferibili a parlamentari non possono essere sottoposte ad attività d'investigazione neppure al solo fine di consacrare, attraverso l'esame dei tabulati relativi al traffico telefonico, quali di dette utenze siano effettivamente utilizzate dal parlamentare e quali altre non lo siano perché destinate a terzi (collaboratori a vario titolo, personale addetto alla sicurezza, persone di famiglia ecc.).

D'altronde trattasi di eventualità alternativa neppure astrattamente prospettabile nel caso degli imputati che, come detto, selezionarono

accuratamente le utenze avendo specificamente di mira i parlamentari e le SIM notoriamente riferibili ai medesimi (v. retro).

Si ricade, pertanto, nell'applicazione del citato art. 4 Legge Boato, non nell'ipotesi residuale (per espressa clausola di riserva) delineata dall' art. 6 stessa legge, che concerne procedimenti riguardanti ***terzi*** e le conversazioni, le comunicazioni o i tabulati acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti nei quali ***casualmente*** risulti coinvolto un membro del Parlamento.

Né può ipotizzarsi alcuna situazione di ambiguità interpretativa sia per la chiarezza delle norme specifiche (gli artt. 4 e 6 della legge Boato) sia per la specifica professionalità degli imputati: e ne è conferma il contenuto della *Relazione n.8* del Consulente Genchi, già testualmente riportata sub capo H).

La questione di costituzionalità della legge n. 140\2003 (legge Boato) proposta dalla difesa

Il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 della l. 20 giugno 2003 n. 140 (legge Boato), dedotta dalla difesa quale eccezione preliminare (respinta dal Tribunale) e nuovamente proposta in sede di discussione.

L'art. 68 comma terzo Cost. (testo introdotto dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3) prevede la necessità della ***previa*** autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ***"...ad***

intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni ed a sequestro di corrispondenza...".

L'art. 4 della legge Boato, che ha dato attuazione alla norma costituzionale, stabilisce la necessità della ***previa*** autorizzazione per eseguire, nei confronti di un membro del Parlamento ***"...intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni...o acquisire tabulati di comunicazioni..."***.

A detta della difesa, la legge Boato - sostanzialmente *aggiungendo* i tabulati di comunicazioni alla elencazione contenuta nell'art. 68 comma terzo Cost. - avrebbe arbitrariamente ampliato l'ambito della tutela prevista dalla norma costituzionale, ponendosi con essa in chiaro contrasto.

Non è dubitabile che i tabulati relativi alle comunicazioni - che consentono di evidenziare contatti e localizzazioni - siano anch'essi uno strumento invasivo, al pari delle altre forme di intercettazione, anche per la possibilità che i dati vengano "letti" con il sistema di "incrocio" illustrato in dibattimento proprio dal CT Genchi.

La dizione contenuta nella norma costituzionale ("*...atta ad abbracciare ogni possibile mezzo comunicativo...*" v. Corte Cost. 390\07) è peraltro tale - nella sua ampiezza ed apertura alla evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione ("*...in qualsiasi forma...*") - da ricomprendere tutti gli elementi inerenti alle "*...conversazioni o comunicazioni...*", dunque non solo il loro contenuto, ma anche i dati esteriori delle stesse (autori, riferimenti temporali e spaziali).

Ritenere che l'art. 68 comma 3 Cost. imponga l'autorizzazione della Camera di appartenenza solo per l'intercettazione di conversazioni e non anche per l'individuazione/acquisizione dei dati di traffico o "transazioni

telefoniche", vorrebbe dire comprimere ingiustificatamente la tutela che la norma costituzionale - inserita nella Parte II dedicata all'Ordinamento della Repubblica - specificamente accorda ai membri del Parlamento, a tutela dell'autonomia dello stesso ("*...la prerogativa di cui si discute protegge la sfera di autonomia delle Camere e garantisce l'esercizio della funzione parlamentare...*" il che fonda e giustifica " *...l'irrinunciabilità della garanzia...*" v. Corte Cost. sentenza n. 9\1970).

Ed il valore dell'autonomia del Parlamento - che si pone "*... alle origini dello stato di diritto...*"(v. Corte Cost. n. 24\2004, richiamata da Corte Cost. n.390\2007) - prescinde, per la sua importanza e portata storica, da ogni valutazione, in un determinato contesto storico, circa la qualità della classe politica e dei rappresentanti dalla medesima destinati a svolgere funzioni parlamentari.

La tutela dell'autonomia è rivolta all'organo ed alla funzione : a ciò sono preposte le guarentigie o immunità o prerogative parlamentari, accordate non già nell'interesse del singolo ma per lo svolgimento del mandato parlamentare in piena indipendenza.

E proprio nell'ottica della tutela della autonomia (che non può essere parziale) va interpretata la portata della legge Boato nella parte che qui interessa.

La correttezza di tale criterio interpretativo si deduce non solo dagli argomenti richiamati ma anche dalla disamina di ulteriori pronunce della Corte Costituzionale, relative sì alla tutela accordata da altra norma costituzionale (l'art. 15 Cost.) ma ineludibili anche in relazione alla tematica connessa alla lettura dell'art. 68 Cost.

Nella sentenza n.81 del 1993 (cui seguiva la sentenza n. 281 del 1998) si affermava invero di dover condividere "*...la prospettazione avanzata dal giudice a quo in ordine all'ampiezza della tutela accordata dall'art. 15 Cost. alla libertà ed alla segretezza della comunicazione, la quale è sicuramente tale da ricomprendere fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di una determinata conversazione telefonica. In altri termini, l'ampiezza della garanzia accordata dall'art. 15 Cost. alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere* ***non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa alla identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa****.... A partire dalla sentenza n. 34 del 1973, è costante affermazione di questa Corte che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali...La Corte stessa ha ribadito di recente (v. sent. n.10 del 1993) che...la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità...comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo...*".

Dunque il legislatore è libero di stabilire specifiche norme per garantire la massima espansione dei principi costituzionali e la legge Boato - nell'ottica appena proposta - non denota manifesti profili di incostituzionalità, tali da giustificare la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Non è inopportuno, poi, specificare che il tema sotteso al presente processo inerisce non alla questione se si debbano o meno contrastare le attività illecite poste in essere da soggetti ai quali siano conferire cariche istituzionali, poiché la risposta ad una simile questione non può che essere, all'evidenza, di tipo affermativo.

Nel sistema costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale è preciso obbligo - e non scelta rimessa al singolo magistrato - quello di accertare i reati e perseguirne i colpevoli, chiunque essi siano, cittadini comuni o rappresentanti delle istituzioni.

Ciò, tuttavia, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole di diritto sostanziale e processuale, poiché solo in ciò trova fondamento e ragione la sottoposizione dei giudici soltanto alla legge e l'autonomia assegnata dalla Costituzione alla magistratura "*...ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere...*", nell'equilibrato sistema di separazione dei poteri prescelto dal legislatore costituente.

L'incompetenza per territorio eccepita dalla difesa degli imputati

Quanto alla riproposta questione d'incompetenza territoriale, si rimanda alle motivazioni già espresse nelle precedenti ordinanze di rigetto ribadendo – come evidenziato dal GUP con provvedimento 21.1.2012 integralmente recepito – che il delitto contestato agli imputati si consuma nel momento in cui i dati di traffico telefonico sono conosciuti o resi

conoscibili da parte di soggetti terzi (rispetto al gestore telefonico, che li conserva e li elabora a richiesta).

Nel caso di specie, la consumazione coincide con la decriptazione da parte del CTU Genchi dei files trasmessi dalle compagnie telefoniche, usando la relativa password parimenti comunicatagli; posto che il collegamento al mail server può avvenire da qualunque terminale, con codice di accesso alla posta elettronica, non è dato determinare il luogo di consumazione del reato, con conseguente applicazione del principio sussidiario di cui all'ultimo comma dell'art.9 c.p.p.

La notizia di reato è stata iscritta per la prima volta il 3.2.2009 dall'A.G. di Roma, cui sono stati trasmessi gli atti dall'A.G. di Catanzaro, e trattasi di procedimento che – quanto all'abuso d'ufficio ex art.323 c.p. a danno dei Parlamentari – è più ampio di quello definito dal Gip c/o il Tribunale di Salerno per numero di PPOO, né vi è coincidenza di fatti contestati riguardando, il procedimento archiviato, anche altre condotte ascritte al De Magistris quale PM presso il Tribunale di Catanzaro (con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Roma alla stregua dei principi sanciti dalla Cassazione sentenze n.33435/06 e n.44182/09).

La questione d'incompetenza, dopo essere stata decisa preliminarmente dal Collegio, veniva riproposta nel corso del dibattimento documentando nuove emergenze fattuali, originariamente sconosciute.

All'uopo è necessario rimarcare che "*...in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della <<perpetuatio*

iurisdictionis>>, va determinata con criterio <<ex ante>>, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione..." (cfr. Cass. Pen. sez. 6 n. 33435 del 4.5.2006 e sez. 4 n. 14699 del 12.12.2012).

Ciò posto, pare opportuno rilevare comunque che la prima elaborazione di tabulati presso il Centro Operativo Vodafone sito in Pozzuoli non può dar luogo ad una declaratoria di incompetenza territoriale atteso che per la realizzazione dell'evento del reato si ritiene ininfluente l'estrapolazione e trasmissione del traffico telefonico da parte del gestore – istituzionalmente deputato alla raccolta, elaborazione e invio di informazioni alla AG ed alla PG – quanto la "conoscibilità" di dati di traffico "riservati" e criptati da parte dei soggetti attivi del reato, conseguita nel caso di specie attraverso la citata decriptazione.

Né al riguardo può condividersi l'ulteriore assunto della difesa dell'imputato GENCHI secondo cui l'omessa trasmissione della comunicazione del centro operativo di Pozzuoli da parte del colonnello ANGELOSANTO sia inquadrabile in termini di frode processuale. A tal proposito – ferma restando l'irrilevanza della produzione ai fini della competenza – va dato atto che il testimone, oltre a fornire candidamente la nota asseritamente soppressa, a conferma dell'assenza di una "*...deplorevole quanto grottesca omissione...*" (cfr. memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. in atti), ha anche ampiamente giustificato l'omissione stessa ("*...Ma io ho trasmesso i risultati alla Procura ... ci delegava a stabilire la prima elaborazione nei confronti di un parlamentare.* ***La prima elaborazione, nei confronti di un parlamentare, non la prima elaborazione, genericamente intesa.*** *Tant'è che a pagina 18*

dell'informativa del 21 gennaio, io scrivo: <<In merito al tempo dell'elaborazione, dall'esame dei tabulati, delle utenze indicate in questa annotazione, è emerso che le prime elaborazioni, sono state avviate dalla Wind, presso la sede di Roma, il 3 aprile 2007, per l'utenza in uso al senatore Giuseppe ***Pisanu****>>. E, quindi, non ho detto, genericamente il 2 e il 23 aprile 2007, per quelle in uso al Senatore Clemente Mastella, all'onorevole Sandro Coggia* (*ndr* Sandro Gozi) *e all'onorevole Domenico Minniti, e al funzionario del Sismi, Massimo Stellato, che era oggetto di un'altra delega. Quindi, io sono disponibile a spiegare il mio operato, anche in altra sede..." cfr.* pag. 10 trascrizioni udienza 6.10.2012).

Parimenti destituita di fondamento la sollecitazione difensiva a valutare altra *notitia criminis* asseritamente emersa sul conto del teste, ipotizzandone un illegittimo svolgimento di attività investigativa nei confronti del CTU Genchi, in assenza del formale provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. ovvero di un atto formale di delega ex art. 370 c.p.p.

Ed infatti, in senso diametralmente opposto depongono le vicende relative all'avocazione dell'indagine *Why Not* ed alla trasmissione del fascicolo dalla Procura Generale di Catanzaro alla Procura di Roma, nonché le deleghe conferite al Reparto Indagini tecniche del ROS, documentate in atti dando contezza della presente sequenza procedimentale:

- il 30.10.2007 il PG dott. Dolcino Favi, revocato l'incarico consulenziale al dott. Genchi, conferiva quegli stessi accertamenti di natura tecnica al ROS, come da delega in atti ricevuta in pari data dal Maggiore Grazioli;

- al colonnello Angelosanto veniva demandato il compito di supportare le indagini del Nucleo Investigativo di Catanzaro, senza operare alcuna verifica sulla correttezza dell'operato di Genchi;
- evadeva le deleghe come dettagliatamente esposto e documentato in dibattimento (redigendo le informative in data 12.1.2008, 17.3.2008, 23.4.2008, 3.6.2008, 30.07.2008 e 21.1.2009, ultima annotazione trasmessa al Procuratore Generale di Catanzaro riportando testualmente "in esito alla delega verbale" per aspetti in sospeso, in attesa dell'arrivo di dati di traffico già richiesti, ed approfondimenti occasionati da vari colloqui ed aggiornamenti);
- il 27.1.2009 il fascicolo processuale veniva trasmesso a Roma, come da richiesta del Procuratore Generale di Catanzaro, controfirmata dai sostituti procuratori generali;
- il 3.2.2009 avveniva l'iscrizione di GENCHI nel registro delle notizie di reato;
- seguivano apposite deleghe d'indagine della Procura di Roma, la prima delle quali datata 13.2.2009, preceduta da richieste alla PG del 7.2.2009, deleghe evase con relative informative redatte il 26.2.2009, 16.5.2009 ed il 16.6.2009.

Da ultimo la Difesa ha riproposto la questione relativa all'omessa citazione dei Presidenti delle due Camere del Parlamento, in violazione dell'art. 178 lett. C) c.p.p.

Premesso, in linea generale, che da parte dell'imputato v'è carenza d'interesse a far valere l'inosservanza della disposizione poiché essa ha come unica "ratio" quella di consentire l'eventuale costituzione di parte

civile al destinatario della citazione (cfr. Cass. *N.* 12765/2011), va ribadito che la questione non merita comunque accoglimento.

Lo scopo della norma, infatti, può senza dubbio ritenersi raggiunto nel caso all'esame sia per il risalto dato al presente processo dagli organi d'informazione, sia per il numero di parlamentari rappresentati in giudizio (con rinvii per questioni preliminari alla dichiarazione di apertura del dibattimento e ulteriore regressione del procedimento per diversità del Collegio), sì da rendere certezza tanto della conoscenza del processo da parte dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica attualmente in carica, quanto della possibilità di presenziarvi.

Il trattamento sanzionatorio

I reati appaiono unificati nel vincolo della continuazione, essendo chiaramente individuabile il disegno criminoso nel programma, da parte di entrambi gli imputati, di acquisire, elaborare e trattare i tabulati telefonici relativi alle utenze intestate ai parlamentari, in una pervicace progressione criminosa.

Né risulta, alla data della presente pronuncia, maturato il termine di prescrizione del reato - (nel corso del dibattimento, peraltro, i difensori hanno "preannunciato" la volontà degli imputati di rinunciare alla prescrizione) - che andrà comunque calcolato con riferimento alla data di consumazione di ciascuna delle violazioni (art. 158 c.p. nel testo modificato, v. Cass. Sezione Feriale sentenza n. 34505 del 26\8\2008 "...*in*

tema di reato continuato, qualora debba farsi applicazione della disciplina più favorevole dettata, per la prescrizione del reato, dall'art. 158 cod. pen., come modificato dalla l. 5 dicembre 2005 n. 251, il termine iniziale della prescrizione non può essere individuato, per tutte le violazioni, in quello dell'inizio della condotta criminosa, e cioè in quello della commissione della prima di esse, ma va fissato, per ciascuna, nella relativa data di consumazione...").

Ritiene questo Tribunale che tra le diverse violazioni - di pari gravità - la pena base debba essere calcolata in relazione alla condotta di cui al capo A della rubrica, oggetto della prima relazione propositiva del Genchi e del primo decreto acquisitivo del P.M. De Magistris.

La pena da infliggere deve essere stabilita con riferimento ai criteri dettati dagli artt. 132 e ss. c.p. : la norma configura un potere discrezionale del giudice, il cui uso è corretto e legittimo solo ove sostenuto da una adeguata valutazione dei parametri stabiliti dall'art. 133 c.p.

Proprio con riferimento a tali parametri, il reato accertato si connota per particolare gravità:

- per il ruolo e le attribuzioni delle persone offese dal reato, rispetto alle quali la tutela delle comunicazioni assume un valore strumentale di non secondario momento;
- per la qualità di pubblico ufficiale da entrambi gli imputati rivestita e collegata all'esercizio della pubblica funzione giudiziaria;
- per l'entità del danno cagionato dall'azione criminosa, danno che si configura sia nei confronti del Parlamento che dei parlamentari, costituitisi parte civile;
- per l'intensità del dolo, della quale si è già detto.

Ad entrambi gli imputati sono concedibili le attenuanti generiche, per incensuratezza, buona condotta processuale ed esigenze di dosimetria della pena.

La pena va determinata - per ciascuno degli imputati - nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione, secondo il computo che segue ed avuto riguardo alla pena (più favorevole) prevista per il reato stesso all'epoca dei fatti (reclusione da 6 mesi a 3 anni) : *pena base* per il più grave reato di cui al **capo A** = anni uno di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione, operato l'aumento per la continuazione, nella misura di un mese per ciascuna delle sette violazioni = anni uno mesi tre di reclusione.

Alla condanna segue l'obbligo per gli imputati di provvedere, ciascuno, al pagamento delle spese processuali.

Ex art. 31 c.p., deve poi essere applicata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, come pure comminato in dispositivo.

Il dispositivo della presente sentenza, come da preciso obbligo di legge (art. 11 Decreto Legislativo31\12\2012), è stato trasmesso alla competente autorità amministrativa (Prefetto di Napoli) per i provvedimenti di Sua competenza.

La misura della pena inflitta consente - valutata con riferimento alla personalità degli imputati sia in relazione agli specifici percorsi professionali che alla stregua dell'assenza di precedenti penali - la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,

potendosi più che fondatamente presumere che essi si asterranno in futuro dal commettere ulteriori reati.

Gli imputati vanno, inoltre, condannati alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, che si determinano - per ciascuna di dette parti (il Minniti ha limitato la costituzione nei confronti del solo Genchi) - in euro 5.000,00 (nella specie: euro 2.700,00 per la fase dell'udienza preliminare; ed euro 2.700,00 per la fase dibattimentale).

I danni materiali e morali dovranno essere liquidati nella competente sede civile, difettando nella presente sede elementi di prova utili ad una precisa quantificazione.

Considerato tuttavia il danno morale cagionato ai parlamentari dall'illecita acquisizione dei tabulati, può essere assegnata - come da richiesta e tenuto conto che il Minniti ha limitato la costituzione nei confronti del solo Genchi - una provvisionale immediatamente esecutiva (quale anticipazione sulla liquidazione futura) che appare equo quantificare, data la gravità della lesione subita, in euro 20.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite (cfr. Cass. Pen. sez. 4 ordinanza n. 46728 del 14.6.2007).

Infine, va evidenziato che si è ritenuto opportuno procedere alla redazione collegiale dei motivi della sentenza ai sensi dell'art. 154 disp. att. C.p.p., atteso che la norma, pur prevedendo la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, "*non impedisce un'eventuale motivazione e sottoscrizione collegiale, la quale non è contraria, del resto, alla stessa natura dell'organo da cui promana.*" (cfr. Cass. Pen. Sez. 2 n. 6360 del 24.1.1996)

P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p., dichiara

Genchi Gioacchino e

De Magistris Luigi colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A, B, C, D, E , F, G, H della rubrica e, unificati i reati ex art. 81 capov. c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, condanna ciascuno alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 31 c.p. applica ai condannati la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni uno.

Concede agli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condanna gli imputati al risarcimento dei danni materiali e morali - da liquidarsi in separata sede - in favore delle parti civili costituite Gozi Sandro, Prodi Romano, Mastella Clemente, Gentile Antonio, Rutelli Francesco, Pittelli Giancarlo ed il solo imputato Genchi al risarcimento dei danni materiali e morali - da liquidarsi in separata sede - nei confronti della parte civile costituita Minniti Domenico nonchè (il solo Genchi in relazione alla posizione Minniti) alla rifusione delle spese di costituzione e lite dalle medesime sostenute, determinate per ciascuna di esse nell'importo complessivo di 5.000 €.

Assegna in favore di ciascuna delle parti civili costituite una provvisionale immediatamente esecutiva determinata - per danno morale ed in via equitativa - nella misura di 20.000 €.

Roma, 24.09.2014

IL PRESIDENTE estensore

Rosanna IANNIELLO

Il Giudice estensore

Maria Concetta GIANNITTI

Il Giudice estensore

Chiara BOCCOLA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 08/10/14
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Renato MATIZ

Consegnata per il deposito l'8 ottobre 2014